

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
91/C 259/01	n. 685/90 dell'on. Neil Blaney alla Commissione Oggetto: Importazione illecita in Irlanda di pancetta affumicata/carne di maiale proveniente da paesi dell'Europa orientale ma presentata come prodotta in uno Stato membro (Risposta complementare)	1
91/C 259/02	n. 2092/90 dell'on. Michèle Alliot-Marie alla Commissione Oggetto: Compensi per le variazioni monetarie che colpiscono il mercato europeo delle carni ..	1
91/C 259/03	n. 2377/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Cooperazione militare fra l'Iraq, il Sudan e il Sudafrica	2
91/C 259/04	n. 2384/90 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Situazioni di monopolio nel settore del riciclaggio del vetro	3
91/C 259/05	n. 2392/90 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Distruzione dell'ambiente ad opera della società «Elliniki Lefkolithi SpA»	3
91/C 259/06	n. 2452/90 dell'on. Marc Reyman alla Commissione Oggetto: Funzionamento delle istituzioni europee	4
91/C 259/07	n. 2564/90 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Estensione della competenza comunitaria nel settore del turismo	4
91/C 259/08	n. 2595/90 dell'on. Gianfranco Amendola alla Commissione Oggetto: Rispetto della direttiva relativa al rumore degli aerei subsonici in Italia	4
91/C 259/09	n. 2601/90 degli on. Enrique Sapena Granell, Maria Izquierdo Rojo, Ludivina García Arias, Juan de la Cámara Martínez, Mateo Sierra Bardají, Javier Sanz Fernandez e José Vazquez Fouz alla Commissione Oggetto: Politica comunitaria nel settore del turismo	5

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 259/10	n. 2617/90 dell'on. Ben Fayot alla Commissione Oggetto: Revisione del trattato CECA	5
91/C 259/11	n. 2656/90 dell'on. Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Visita in Portogallo del commissario Brittan e situazione dell'industria tessile	6
91/C 259/12	n. 2751/90 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Disposizioni del mercato interno	7
91/C 259/13	n. 2838/90 dell'on. Andrea Raggio alla Commissione Oggetto: Programma Regen, progetto per Sardegna e Corsica	7
91/C 259/14	n. 2868/90 dell'on. Gerardo Fernandez-Albor alla Commissione Oggetto: Programma comunitario in materia di turismo della terza età durante il periodo invernale	8
91/C 259/15	n. 2941/90 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Inquinamento del fiume Aliakmon	8
91/C 259/16	n. 2951/90 dell'on. Alman Metten alla Commissione Oggetto: Banca dei dati sui medicinali	9
91/C 259/17	n. 2958/90 dell'on. Menelaos Hadjigeorgiou alla Commissione Oggetto: Inquinamento delle grandi città dovuto alle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore	9
91/C 259/18	n. 2980/90 dell'on. Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Commercio di prodotti ittici con il Canada	10
91/C 259/19	n. 3002/90 dell'on. Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Oli lubrificanti e idraulici compatibili con l'ambiente	11
91/C 259/20	n. 3007/90 dell'on. Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Misure di protezione e controllo nel settore tessile	11
91/C 259/21	n. 3020/90 dell'on. Gerardo Fernandez-Albor alla Commissione Oggetto: Relazioni della Comunità europea con l'Organizzazione mondiale del turismo	12
91/C 259/22	n. 3032/90 dell'on. Ian White alla Commissione Oggetto: Vacanze scolastiche	12
91/C 259/23	n. 152/91 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Utilizzazione di gas lacrimogeni da parte della polizia greca	13
91/C 259/24	n. 188/91 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Rilevanza strategica dell'aeronautica	13
91/C 259/25	n. 275/91 dell'on. Teresa Domingo Segarra alla Commissione Oggetto: Impiego di ormoni vietati per l'ingrasso del bestiame in Catalogna	14
91/C 259/26	n. 277/91 dell'on. José Álveraz de Paz alla Commissione Oggetto: Armonizzazione della formazione professionale nella CE, con particolare riguardo al settore edilizio	14
91/C 259/27	n. 296/91 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Programma per la sicurezza degli utenti di autoveicoli	15
91/C 259/28	n. 322/91 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Figura professionale di analista clinico	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 259/29	n. 329/91 dell'on. Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Accordo di pesca CEE-Marocco	16
91/C 259/30	n. 362/91 dell'on. Diego de los Santos López alla Commissione Oggetto: Danni all'ambiente	16
91/C 259/31	n. 368/91 dell'on. Günter Lüttge alla Commissione Oggetto: Ampliamento degli aeroporti regionali nei cinque nuovi Länder tedeschi	17
91/C 259/32	n. 411/91 dell'on. John Iversen alla Commissione Oggetto: Commercio di legname tropicale	17
91/C 259/33	n. 481/91 dell'on. Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Sussidi alle associazioni transfrontaliere di produttori di mais	18
91/C 259/34	n. 513/91 degli on. Ursula Schleicher e Siegbert Alber alla Commissione Oggetto: Commercio di organi umani	19
91/C 259/35	n. 541/91 dell'on. Helwin Peter alla Commissione Oggetto: Importazione di acciaio da paesi terzi per il 1991	19
91/C 259/36	n. 542/91 dell'on. John McCartin alla Commissione Oggetto: Produzione eccedentaria nel settore lattiero-caseario	20
91/C 259/37	n. 547/91 dell'on. Didier Anger alla Commissione Oggetto: Impatto ambientale dei fondi strutturali	20
91/C 259/38	n. 548/91 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali e ambiente	21
91/C 259/39	n. 563/91 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Infrazioni contro i tempi di guida e di riposo nel trasporto su strada	22
91/C 259/40	n. 610/91 dell'on. José Valverde Lopez alla Commissione Oggetto: Piano nazionale di interesse comunitario concernente la provincia di Almeria (Spagna)	22
91/C 259/41	n. 612/91 dell'on. José Valverde Lopez alla Commissione Oggetto: Campagna di informazione al pubblico sull'utilizzazione della carta «permanente» ..	23
91/C 259/42	n. 618/91 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Introduzione di reti di fibre ottiche nella Comunità	23
91/C 259/43	n. 627/91 dell'on. François-Xavier de Donnea alla Commissione Oggetto: Statuto degli agenti delle istituzioni europee	24
91/C 259/44	n. 639/91 dell'on. Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Politica della pesca	24
91/C 259/45	n. 640/91 dell'on. Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Politica della pesca	24
91/C 259/46	n. 642/91 dell'on. Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Politica della pesca	25

(*segue*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 259/47	n. 650/91 dell'on. Virginio Bettini alla Commissione Oggetto: Innalzamento della temperatura del Pò (Italia)	25
91/C 259/48	n. 693/91 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Isola Cat, Bahamas	25
91/C 259/49	n. 740/91 dell'on. Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: Finanziamento del settore agricolo greco nell'ambito dei piani di sviluppo regionale ..	26
91/C 259/50	n. 745/91 dell'on. Maxime Verhagen alla Commissione Oggetto: Proroga dei programmi del FESR dopo il 1991	27
91/C 259/51	n. 746/91 dell'on. Manfred Vohrer alla Commissione Oggetto: Libera circolazione degli animali domestici nella CE	27
91/C 259/52	n. 794/91 dell'on. Jacques Vernier alla Commissione Oggetto: Statistiche sulla pesca	28
91/C 259/53	n. 800/91 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Aiuti finanziari alle chiese	28
91/C 259/54	n. 814/91 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Additivi generici per foraggio	28
91/C 259/55	n. 837/91 dell'on. Víctor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Pubblicità degli aiuti del FESR	29
91/C 259/56	n. 872/91 dell'on. José Torres Couto alla Commissione Oggetto: Sicurezza sociale	29
91/C 259/57	n. 920/91 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Protezionismo giapponese nel settore delle pelli	29
91/C 259/58	n. 1136/91 dell'on. Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Esportazioni comunitarie di pelli conciate in Giappone	30
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 920/91 e 1136/91	30
91/C 259/59	n. 922/91 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Agibilità strada statale SS 20, valle di Roja	30
91/C 259/60	n. 929/91 dell'on. Yvan Blot alla Commissione Oggetto: Aliquota ridotta dell'IVA per le aziende orticole e vivaistiche	31
91/C 259/61	n. 985/91 dell'on. Alain Marleix alla Commissione Oggetto: Fissazione dell'aliquota IVA applicabile ai prodotti dell'orticoltura ornamentale	31
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 929/91 e 985/91	31
91/C 259/62	n. 931/91 dell'on. Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Studio sul progetto di diga dell'Alqueva	31
91/C 259/63	n. 937/91 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Proposta di direttiva sui programmi per elaboratore — Base giuridica dell'articolo 2, paragrafo 3	32

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 259/64	n. 940/91 dell'on. David Martin alla Commissione Oggetto: Classificazione di atti comunitari	32
91/C 259/65	n. 946/91 dell'on. Michael Welsh alla Commissione Oggetto: Creazione di piccole e medie imprese nella Comunità	33
91/C 259/66	n. 971/91 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Ritardi nella riscossione delle sovvenzioni agricole comunitarie	33
91/C 259/67	n. 980/91 dell'on. Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Relazione dell'UCLAFF	34
91/C 259/68	n. 992/91 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Qualità dell'acqua potabile	34
91/C 259/69	n. 998/91 dell'on. Ben Fayot alla Commissione Oggetto: Rifiuto da parte delle dogane italiane di riconoscere un documento comunitario	35
91/C 259/70	n. 1017/91 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Prezzo del pane	35
91/C 259/71	n. 1025/91 dell'on. Aymeri de Montesquiou Fezensac alla Commissione Oggetto: Pratiche anticoncorrenziali nel settore della meteorologia	35
91/C 259/72	n. 1027/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Quadri comunitari di sostegno per i prodotti della pesca e dell'acquicoltura	36
91/C 259/73	n. 1029/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Aiuti al turismo rurale	36
91/C 259/74	n. 1033/91 degli on. Ioannis Stamoulis, Paraskevas Avgerinos, Christos Papoutsis, Konstantinos Tsimas, Dionysios Livanos, Sotiris Kostopoulos, Dimitrios Pagoropoulos e Georgios Romeos alla Commissione Oggetto: Conseguenze della guerra nel Golfo per l'economia e in particolar modo per il turismo nei paesi comunitari	37
91/C 259/75	n. 1037/91 dell'on. Dagmar Roth-Behrendt alla Commissione Oggetto: I fondi strutturali della Comunità europea e la protezione dell'ambiente biologico naturale	38
91/C 259/76	n. 1064/91 dell'on. Alman Metten alla Commissione Oggetto: Vuoto di concorrenza nella prestazione di servizi professionali in sede di variazione dei tassi su mutui ipotecari	38
91/C 259/77	n. 1103/91 dell'on. Rafael Calvo Ortega alla Commissione Oggetto: La BEI e lo sviluppo regionale	39
91/C 259/78	n. 1124/91 dell'on. Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: Finanziamenti comunitari a favore dei paesi del terzo mondo per aiutarli a far fronte ai problemi dei centri urbani	40

(*segue*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 259/79	n. 1137/91 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Iniziativa INTERREG	40
91/C 259/80	n. 1138/91 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Studi economici e sociali a carattere regionale in Gran Bretagna	41
91/C 259/81	n. 1140/91 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Aiuto allo sviluppo	41
91/C 259/82	n. 1173/91 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale	42
91/C 259/83	n. 1187/91 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Eurostatistiche sulla sicurezza dei prodotti alimentari	42
91/C 259/84	n. 1203/91 dell'on. Antoni Gutiérrez Díaz alla Commissione Oggetto: Compatibilità con il mercato comune di taluni aiuti erogati dal governo della regione autonoma di Catalogna	42
91/C 259/85	n. 1239/91 dell'on. Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Ipnoterapia curativa	43
91/C 259/86	n. 1245/91 degli on. Vincenzo Bettiza, Roberto Barzanti, Giorgio Rossetti, Florus Wijsenbeek, Jean Defraigne e Jas Gawronski alla Commissione Oggetto: Programmi televisivi codificati della RAI in Europa	43
91/C 259/87	n. 1248/91 dell'on. Giuseppe Mottola alla Commissione Oggetto: Vendita di un'azienda agricola statale di proprietà dell'Istituto orientale di Napoli in comune di Battipaglia (Salerno)	44
91/C 259/88	n. 1268/91 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Riordinamento dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale	45
91/C 259/89	n. 1297/91 dell'on. Enrico Falqui alla Commissione Oggetto: Conformità all'articolo 92 del trattato CEE dell'operazione di acquisto da parte dell'Ente nazionale idrocarburi della quota azionaria Montedison nella joint-venture Enimont	45
91/C 259/90	n. 1299/91 dell'on. Ian White alla Commissione Oggetto: Controlli di frontiera	45
91/C 259/91	n. 1683/91 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Accesso di terzi alla rete di trasporto	46

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 685/90

dell'on. Neil Blaney (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)

(91/C 259/01)

Oggetto: Importazione illecita in Irlanda di pancetta affumicata/carne di maiale proveniente da paesi dell'Europa orientale ma presentata come prodotta in uno Stato membro

È a conoscenza la Commissione di un recente caso di importazione in Irlanda di pancetta affumicata/carne di maiale come se fosse di provenienza danese ma che di fatto era stata prodotta in uno Stato dell'Europa orientale ed era entrata nel paese grazie a documenti falsi?

Ha la Commissione aperto un'indagine e intende informare esaurientemente il Parlamento in particolare in merito all'entità di tale tipo di violazione della normativa comunitaria?

Quali azioni sono state avviate per prevenire il ripetersi di frodi analoghe?

**Risposta complementare data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(19 aprile 1991)

A complemento della risposta del 27 aprile 1990 ⁽¹⁾ la Commissione è ora in grado di comunicare all'onorevole parlamentare i risultati delle sue indagini. In una recente riunione del gruppo «Irregolarità» del FEAOG, gli Stati membri hanno confermato di non aver individuato perdite a danno del bilancio comunitario. Tuttavia le autorità competenti dei vari Stati membri continueranno le indagini fino a raggiungere conclusioni soddisfacenti. I servizi della Commissione seguiranno tali lavori.

(¹) GU n. C 246 dell'1. 10. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2092/90

dell'on. Michèle Alliot-Marie (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 settembre 1990)

(91/C 259/02)

Oggetto: Compensi per le variazioni monetarie che colpiscono il mercato europeo delle carni

Il deprezzamento della sterlina britannica ha portato ad un ribasso del 20% dei prezzi delle carni ovine. Tale realtà monetaria costituisce un grave pregiudizio, soprattutto per gli allevatori di montagna, di cui l'attività ed i redditi sono aleatori.

Quali misure ritiene la Commissione di adottare per compensare gli effetti di tale perturbamento della concorrenza sul mercato europeo delle carni?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(5 luglio 1991)

La debole quotazione della lira sterlina nei primi mesi del 1990 ha potuto esercitare un certo influsso sulla situazione dei mercati ovini comunitari cui sono destinate le esportazioni ovine britanniche. Negli ultimi mesi tuttavia la lira sterlina si è rivalutata (+ 8% rispetto all'Ecu, tra fine marzo e fine maggio), sicché occorre tener conto di fattori di altro genere per spiegare la persistente depressione dei mercati. Questi fattori sono, in particolare, l'aumento della produzione nella Comunità settentrionale ed occidentale, la precoce immissione dei prodotti sul mercato (in primavera), la scarsa domanda del consumo in estate, dovuta alle condizioni climatiche, e il calo delle quotazioni dei sottoprodotti dell'agnello (pelli e frattaglie). A questi fattori commerciali si aggiungono, per quanto riguarda specificamente il prezzo d'offerta degli agnelli britannici sul continente, l'effetto della diminuzione del livello guida in Gran Bretagna a causa dello stabilizzatore e la riduzione del 25% (nel 1990) dell'importo del premio variabile — «clawback» — nel quadro della riforma della OCM decisa dal Consiglio nel settembre 1989.

Di fronte a questa situazione di mercato, le misure di compensazione previste dal nuovo regolamento di base sono di due tipi:

- l'erogazione, a tutti i produttori di ovini e di caprini, di acconti semestrali sull'importo stimato del premio per pecora/capra, che sarà determinato a fine campagna (il primo acconto per il 1990 è già stato deciso il 29 giugno ed il secondo il 26 settembre 1990); va rilevato in proposito che il premio annuale compensa, in modo diretto, il calo constatato dei prezzi di mercato;
- l'erogazione, mediante gara, di aiuti all'ammasso privato negli Stati membri i cui prezzi scendono al di sotto del 70% del prezzo di base; dall'inizio del 1990 sono state aperte le procedure di gara ogni mese, ma la risposta degli operatori è stata finora relativamente limitata.

Del resto, per quanto riguarda in particolare le zone montane e le zone svantaggiate, il Consiglio ha approvato nel maggio 1990 un aiuto specifico (ad integrazione del premio) di 4 Ecu/pecora a vantaggio degli allevatori situati in dette zone; questo aiuto sarà d'applicazione a decorrere dalla campagna 1991. Il Consiglio ha recentemente deciso di aumentare tale importo, portandolo a 5,5 Ecu/pecora a decorrere dalla campagna 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2377/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 ottobre 1990)

(91/C 259/03)

Oggetto: Cooperazione militare fra l'Iraq, il Sudan e il Sudafrica

Il governo iracheno, secondo fonti generalmente bene informate, avrebbe recentemente fornito al governo sudanese armi chimiche e cannoni pesanti G-5 da 155 mm di fabbricazione sudafricana. Tali pezzi di artiglieria sarebbero stati forniti dal Sudafrica all'Iraq durante la guerra Iran-Iraq in cambio di forniture di petrolio. L'acquisizione da parte dell'Iraq di cannoni G-6 più sofisticati (di quale provenienza?) avrebbe reso possibile la consegna dei G-5 al Sudan, il cui regime non riesce a domare il movimento di liberazione nel sud del paese (Sudan People's Liberation Army), che è praticamente in grado di impadronirsi dell'importante città meridionale di Juba.

È stato accertato che i governi iracheno e sudanese hanno firmato un accordo di cooperazione militare alla fine del luglio scorso, in occasione di una visita a Baghdad del generale Feisal Salih, ministro sudanese della difesa. È stato altresì accertato che nel corso della recente riunione della Lega araba il Sudan ha votato contro una risoluzione che condannava l'Iraq. È confermato poi che le agenzie stampa ufficiali e i media di Baghdad e di Khartoum si dedicano all'esaltazione reciproca degli attuali leaders dei due paesi.

In considerazione di quanto sopra l'interrogante invita la Commissione a rispondere ai seguenti quesiti:

1. Le informazioni di cui sopra sono esatte?
2. La cooperazione militare tra l'Iraq e il Sudafrica non va forse sanzionata, in applicazione della risoluzione 418 (1977) adottata dal Consiglio di sicurezza il 4 novembre 1977?
3. La fornitura da parte di Baghdad e l'eventuale utilizzazione da parte del regime di Khartoum di armi chimiche nella guerra civile in corso nel Sudan meridionale non dovrebbero costituire oggetto di opportune diffide, ed eventualmente di altre misure?
4. Come ha potuto l'Iraq venire in possesso di armi chimiche, che le sue forze armate hanno già utilizzato contro l'esercito iraniano e le popolazioni curde?
5. Come viene attualmente inoltrato e organizzato l'aiuto umanitario della Comunità alle popolazioni sudanesi che versano in una situazione di estremo bisogno?

Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione

(2 maggio 1991)

1. La Commissione non dispone di informazioni che confermino che l'Iraq avrebbe fornito armi chimiche e artiglieria pesante al Sudan.

In relazione a quanto asserito nel secondo paragrafo dell'interrogazione, va ricordata la posizione del Sudan riguardo all'invasione irachena del Kuwait, che è stata illustrata dal capo dello Stato sudanese, generale El Bashir, nel corso di un discorso davanti all'assemblea generale dell'ONU nell'ottobre 1990 nei termini seguenti: in primo luogo il Sudan ritiene che gli sforzi verso una soluzione pacifica vadano proseguiti in un contesto arabo-musulmano; in secondo luogo il Sudan è impegnato a rispettare e ad applicare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi del Golfo; in terzo luogo il Sudan ritiene che l'intensificata presenza militare straniera nella regione rappresenti una minaccia alla sicurezza della nazione araba. Va inoltre sottolineato che il Sudan non votò a favore della risoluzione con la quale la Lega araba decise l'invio di forze militari arabe in Arabia Saudita. Il Sudan non ha partecipato alle successive riunioni della Lega araba.

2. La risoluzione 418 (1977) vieta la fornitura al Sudafrica di armi e materiali bellici di qualsiasi tipo. Apparentemente non sembra che tale risoluzione vieti l'acquisto di tale materiale in Sudafrica, a meno di un'interpretazione più estensiva del punto 3 di tale risoluzione.
3. La Commissione non dispone di informazioni che confermino che l'Iraq abbia fornito armi chimiche al Sudan.

4. La Commissione non dispone di informazioni precise su come l'Iraq si sia dotato di armi chimiche.

5. In linea generale, l'assistenza umanitaria della Comunità al Sudan è fornita attraverso organismi specializzati delle Nazioni Unite (PAM, UNICAF, HCR) e agenzie non governative, che sono incaricate di vigilare affinché l'aiuto giunga alle fasce sociali più bisognose.

Il fabbisogno di aiuto alimentare d'urgenza del Sudan ammonta a circa 1,2 milioni di t per il 1991. Dopo che si sono manifestati i primi segni di carestia, la Comunità ha insistentemente invitato le autorità sudanesi a riconoscere la gravità della situazione alimentare e ad agevolare pienamente le operazioni umanitarie di soccorso in tutte le regioni del paese. Al tempo stesso la Commissione si è impegnata a fondo, nel quadro dell'aiuto internazionale, per fornire l'aiuto necessario alla popolazione sudanese colpita dalla carestia e dal conflitto interno. Dall'inizio del dicembre 1990 la Commissione ha deciso misure di aiuto alimentare per un totale di 111 635 t di prodotti che, aggiungendosi alle 31 216 t di aiuto alimentare promesse prima del mese di dicembre e la cui fornitura è attualmente in corso, porta a 143 851 t (per un valore superiore a 50 milioni di Ecu) il totale dell'aiuto alimentare comunitario finora deciso a favore delle vittime della carestia che imperversa attualmente in Sudan. Recentemente la Commissione ha altresì deciso una nuova serie di misure di aiuto d'urgenza riguardanti soprattutto prodotti non alimentari — per un importo di 5,64 milioni di Ecu — che saranno forniti attraverso le ONG e gli organismi delle Nazioni Unite. Alla luce degli ultimi eventi, la Commissione è disposta a prendere in considerazione l'eventualità di un ulteriore aiuto umanitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2384/90

dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 ottobre 1990)

(91/C 259/04)

Oggetto: Situazioni di monopolio nel settore del riciclaggio del vetro

La Commissione è al corrente dell'esistenza di accordi sui prezzi o di posizioni di monopolio nel settore del riciclaggio del vetro? Gli Stati membri proteggono il proprio mercato del vetro riciclabile, ovvero consentono il libero accesso a imprese di altri Stati membri?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(18 dicembre 1990)

La Commissione non dispone attualmente d'informazioni relative ad eventuali accordi sui prezzi o a posizioni di monopolio nell'industria del riciclaggio del vetro né è al corrente di eventuali misure di protezione dei mercati

nazionali adottate dalle autorità nazionali in merito a detta industria.

La Commissione, che segue attentamente il comportamento delle imprese nel settore del vetro (¹), esaminerà attentamente qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza riguardante eventuali infrazioni alle regole di concorrenza del trattato nel settore citato dall'onorevole parlamentare.

(¹) In particolare decisioni della Commissione del 28 settembre 1981, GU n. L 326 del 13.11.1981, e del 7 dicembre 1988, GU n. L 33 del 4.2.1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2392/90

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 ottobre 1990)

(91/C 259/05)

Oggetto: Distruzione dell'ambiente ad opera della società «Elliniki Lefkolithi SpA»

La società ellenica «Elliniki Lefkolithi SpA», che da circa 30 anni sfrutta i giacimenti di magnesite di Yerakini Poliyiru in Calcidica, con la sua intensa attività estrattiva ha trasformato in paesaggio lunare vaste estensioni di terreno. Intenzionata ad ampliare le proprie attività, la suddetta società cerca di far deviare, mediante espropri coatti, la strada che collega Poliyiros a Yerakini onde poter sfruttare nuovi giacimenti di magnesite. Importanti associazioni di cittadini temono tuttavia che ormai sia impossibile riparare i danni fino ad oggi arrecati all'ambiente e che la suddetta società continuerà imperterrita nella sua opera di distruzione ambientale.

Giacché l'attività di estrazione della magnesite ad opera della suddetta società si iscrive nei programmi integrati mediterranei, chiedo alla Commissione di precisare se non è il caso di indagare su questo problema a causa delle gravi conseguenze che esso riveste per un ambiente, fra l'altro è rilevante sotto il profilo turistico, e quali misure intende essa adottare al fine di costringere, come è suo obbligo in virtù dei trattati, detta società a ripristinare l'ambiente che essa ha distrutto e al fine di prevenire ulteriori danni ambientali?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(30 gennaio 1991)

La Commissione è a conoscenza del progetto in questione in seguito ad un reclamo.

La Commissione si rivolgerà alle autorità greche per ottenere informazioni più dettagliate sulla realizzazione del progetto di ampliamento delle attività di estrazione della magnesite.

Tale tipo di progetto figura in effetti all'allegato II della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ed in virtù della stessa è soggetto a una tale valutazione quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2452/90

dell'on. Marc Reyman (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(7 novembre 1990)
(91/C 259/06)

Oggetto: Funzionamento delle istituzioni europee

In che misura la Commissione intende esplicitare uno sforzo politico a sostegno del progetto di «distretto europeo» mirante ad associare la città di Strasburgo e quella di Kehl?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**
(1° luglio 1991)

Ai sensi dell'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (articolo 77 del trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e articolo 189 del trattato della Comunità europea dell'energia atomica), la scelta della sede delle istituzioni della Comunità è di competenza dei governi degli Stati membri ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Si vedano le dichiarazioni precedenti della Commissione in materia, per esempio nel corso delle sedute del 19 settembre 1973 (GU-Allegato n. 165. Resoconto in estenso della seduta di mercoledì 19 settembre 1973, pag. 54) e del 18 gennaio 1989 (GU-Allegato n. 2-373. Resoconto in estenso della seduta di mercoledì 18 gennaio 1989, pag. 259).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2564/90

dell'on. Mary Banotti (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1990)
(91/C 259/07)

Oggetto: Estensione della competenza comunitaria nel settore del turismo

Vista la riunione informale dei ministri del turismo del 29 settembre 1990 può la Commissione farmi sapere se stia preparando proposte volte a creare una politica comunitaria globale nel settore del turismo in linea con le dichiarazioni fatte dai ministri di voler ampliare la competenza comunitaria in questo settore?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**
(24 luglio 1991)

Nel corso della riunione informale del Consiglio dei ministri del turismo (29 settembre 1990) e della riunione ufficiale (29 novembre 1990) i ministri hanno chiesto alla Commissione di elaborare un programma pluriennale di azioni nel campo del turismo. La Commissione sta valutando gli orientamenti e le modalità per istituire azioni comunitarie nel settore del turismo nell'ambito delle competenze comunitarie definite dal trattato CEE.

In tale contesto la Commissione esamina il turismo sotto due aspetti: (a) l'approccio «orizzontale», cioè gli effetti delle altre politiche comunitarie sul turismo e (b) le azioni specifiche nel campo del turismo.

L'approccio orizzontale garantirà la coerenza delle altre politiche comunitarie con gli interessi del turismo, ad esempio nei settori dei trasporti, del diritto delle società e delle misure fiscali. Inoltre cercherà di migliorare la conoscenza di questo settore, definito nella proposta recentemente adottata dal Consiglio concernente l'armonizzazione delle statistiche del turismo nella Comunità ⁽¹⁾.

Le azioni specifiche promuoveranno principalmente forme alternative di turismo. È già stata adottata un'azione comunitaria per promuovere il turismo rurale ⁽²⁾ e la Commissione sta attualmente esaminando le misure che potrebbero essere adottate in altri settori.

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 21. 12. 1990.

⁽²⁾ Doc. COM(90) 438 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2595/90

dell'on. Gianfranco Amendola (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 novembre 1990)
(91/C 259/08)

Oggetto: Rispetto della direttiva relativa al rumore degli aerei subsonici in Italia

Considerato che la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato belga relativamente alla direttiva 80/51/CEE ⁽¹⁾ e sue modifiche ⁽²⁾ sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici;

1. può dire la Commissione se ha verificato direttamente, in Italia, che la direttiva in questione sia applicata in tutti gli aeroporti;
2. può dire la Commissione se le deroghe previste dalla legislazione italiana sono ancora in corso;

3. può dire la Commissione se risulta corrispondente al vero che anche negli aeroporti italiani, ed in particolare nell'aeroporto di Fiumicino, transitano i Boeing 707 Cargo?

(¹) GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 26.

(²) GU n. L 117 del 4. 5. 1983, pag. 15.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(2 maggio 1991)

Con telex del 13 aprile 1991 le autorità italiane hanno comunicato che, secondo i risultati delle inchieste fatte, non è vero che aerei Boeing 707, non conformi secondo le direttive 80/51/CEE e 83/206/CEE, partano ogni settimana dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.

L'unico caso in cui non c'è stata certificazione acustica si è avuto all'aeroporto di Ciampino il 30 ottobre 1990 circa un Boeing 707 del Qatar che non aveva ricevuto nessuna preventiva autorizzazione.

I servizi della Commissione saranno grati all'onorevole parlamentare se potrà fornire loro ulteriori informazioni in materia e, se è possibile, informazioni atte a costituire elementi di prova.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2601/90

degli on. Enrique Sapena Granell, Maria Izquierdo Rojo, Ludivina García Arias, Juan de la Cámara Martínez, Mateo Sierra Bardají, Javier Sanz Fernandez e José Vazquez Fouz
(S)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 novembre 1990)

(91/C 259/09)

Oggetto: Politica comunitaria nel settore del turismo

Tenendo conto del fatto che nel programma di lavoro per il 1990 della Commissione viene sottolineato il «ruolo integratore del turismo e il suo contributo allo sviluppo economico e sociale»,

quali misure ha preso la Commissione per potenziare il turismo nelle zone in cui si verificano squilibri regionali?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(23 luglio 1991)

I fondi strutturali comunitari hanno sempre contribuito, ciascuno secondo le proprie regole, allo sviluppo del turismo.

La riforma dei fondi strutturali attuata nel 1989, in preparazione del mercato unico, ha portato a raddoppiare i contributi che passeranno, tra il 1987 e il 1993, da 7 a 14 miliardi di Ecu. I quadri comunitari di sostegno, negoziati con la partecipazione delle regioni svantaggiate della Comunità, concernenti gli obiettivi 1, 2 e 5b della riforma, prevedono assegnazioni dirette allo sviluppo del turismo nel periodo 1989-1993 per più di 2 miliardi di Ecu di cui la maggior parte proviene dal FESR. Tale importo rappresenta circa il 6% dell'aiuto comunitario in quelle regioni per il periodo citato. Inoltre i fondi strutturali contribuiscono notevolmente, in quelle regioni, al miglioramento delle infrastrutture di base, come il trasporto e l'erogazione di acqua e di energia, necessarie allo sviluppo del turismo in varie zone. Vi sono inoltre i programmi mediterranei integrati che assegnano il 13% della spesa totale al turismo. Tra le iniziative comunitarie il programma ENVIREG, contribuendo alla riduzione dell'inquinamento nelle zone costiere, influenzerà molto positivamente l'industria turistica dell'area mediterranea (stanziamento totale di 500 milioni di Ecu). Anche i programmi RESIDER, RENAVAL, INTERREG e RECHAR possono contribuire alle attività del turismo.

La Commissione ha adottato un programma d'azione per il turismo rurale (¹) il cui obiettivo è sostenere il numero crescente di prodotti del turismo nelle zone rurali. Una loro maggiore utilizzazione creerà nuove attività economiche e offrirà nuove opportunità di occupazione locale.

La Comunità intende finanziare misure volte alla valorizzazione dell'ambiente rurale dell'Europa col suo patrimonio architettonico, le culture locali e il paesaggio naturale. Quale logica alternativa al turismo di massa, il turismo rurale soddisfa le esigenze di una clientela interessata ad un turismo di ambiente, un tipo di turismo che offre una vasta gamma di nuove esperienze e di vacanze diverse.

(¹) Doc. COM(90) 438 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2617/90

dell'on. Ben Fayot (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 novembre 1990)

(91/C 259/10)

Oggetto: Revisione del trattato CECA

Nella prospettiva del mercato unico è in discussione il trattato CECA, che scade nel 2002; sarà adeguato ad una nuova realtà socio-economica prima di tale data o sarà abolito prima della scadenza?

Visto che il trattato CECA si è dimostrato valido nella gestione economica e sociale delle crisi strutturali del passato, non sarebbe opportuno salvaguardare in ogni modo

questo strumento che consente una partecipazione ordinata dei lavoratori in due settori vitali dell'economia?

Quali sono le intenzioni della Commissione in proposito?

È possibile rivelare fin d'ora quali adeguamenti intende la Commissione proporre?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(8 maggio 1991)

Le riflessioni della Commissione sul futuro del trattato CECA sono espresse in una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio (¹), nella quale l'onorevole potrà trovare la risposta ai suoi quesiti. In sintesi comunque le decisioni a cui è giunta la Commissione sono le seguenti:

- scegliere, come suo orientamento politico, l'opzione globale che prevede la scadenza del trattato CECA come tale alla data del 2002, utilizzando le flessibilità che tale trattato offre per adattarne, per quanto possibile, l'applicazione alla situazione dei due settori e organizzando progressivamente la ripresa («phasing in») di questi ultimi nel trattato CEE nel 2002;
- completare entro il 2002, al momento opportuno, questa scelta trasponendo nel trattato CEE alcune disposizioni del trattato CECA e inserendovi il mantenimento degli strumenti finanziari e delle disposizioni sociali ritenute utili o necessarie;
- qualora si procedesse alla revisione del trattato CECA prima del periodo precedente la sua scadenza, e fatti salvi i due punti di cui sopra, procedere all'abrogazione delle disposizioni relative alle regole in materia di prezzi (articolo 60) e alla politica commerciale (articoli 71-75), in quanto tali materie sarebbero automaticamente disciplinate nel quadro del trattato CEE;
- concludere rapidamente e contestualmente l'analisi del significativo sviluppo degli strumenti finanziari comunitari, come contributo all'instaurazione dell'Unione economica e monetaria.

(¹) Doc. SEC(91) 407 def. del 15. 3. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2656/90

dell'on. Sérgio Ribeiro (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 novembre 1990)

(91/C 259/11)

Oggetto: Visita in Portogallo del commissario Brittan e situazione dell'industria tessile

Secondo quanto riportato dai media portoghesi, nella sua recente visita a Lisbona il commissario Leon Brittan avrebbe fatto notare al governo portoghese «le difficoltà

che la Commissione si trova ad affrontare» nel settore dei prodotti tessili, nel contesto dello smantellamento dell'accordo multifibre e dei negoziati dell'Uruguay Round.

Dato che il commissario Brittan avrebbe aggiunto di non aver preso «alcun impegno, tranne quello di tener conto degli interessi portoghesi nel corso dei negoziati», si chiede alla Commissione:

1. Quali sono le difficoltà che la Commissione si trova ad affrontare e quale ne è l'origine?
2. La Commissione, e il commissario Brittan in particolare, si rendono conto che in tale questione sono in gioco non solo gli «interessi portoghesi» ma quelli di un'industria che ha un peso rilevante nell'intera Comunità?
3. Si tiene conto al riguardo delle posizioni del Parlamento europeo, in particolare del parere della commissione per i problemi economici, di cui è relatore l'onorevole Carlos Carvalhas, contenuto nella relazione Peijs?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(24 giugno 1991)

Quando nel corso dei negoziati dell'Uruguay Round si è trattato di inserire i tessili nel GATT, la Comunità ha dovuto far fronte ad una serie di difficoltà. Sul piano delle relazioni esterne, nel corso di tutto il negoziato ha incontrato la resistenza dei PVS che rifiutano il parallelismo, proposto dalla Comunità, tra le modalità di integrazione del settore dei tessili nel GATT e il rafforzamento delle norme e delle discipline del GATT. Il progetto di accordo — elaborato dalla conferenza di Bruxelles del dicembre 1990 e non ancora finalizzato — prevede tuttavia disposizioni in tal senso. A livello interno, la posizione della Comunità in questi negoziati ha dovuto essere definita tenendo conto dei diversi interessi dei singoli segmenti dell'industria comunitaria e delle singole regioni, nonché delle molteplici implicazioni economiche e sociali. Tuttavia, nel corso dei negoziati, si è potuto trovare un certo equilibrio nella solidarietà e nella coesione dimostrando la particolare importanza dell'industria tessile per la Comunità.

Che il sig. Leon Brittan abbia fatto riferimento agli interessi portoghesi è del tutto logico, visto che egli era in visita a Lisbona e che si rivolgeva a interlocutori portoghesi.

Al di là di ciò, nei negoziati multilaterali la Commissione difende con determinazione la posizione elaborata dagli organi comunitari, peraltro perfettamente coerente con le posizioni espresse dal Parlamento europeo in materia, ivi

incluse quelle contenute nel parere della commissione economica, di cui è relatore l'onorevole Carlos Carvalhas, ripreso nella risoluzione Peijs.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2751/90

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1990)

(91/C 259/12)

Oggetto: Disposizioni del mercato interno

Al 31 agosto u.s. erano state approvate 174 delle disposizioni che compongono il programma del mercato interno, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 1993. Erano in attesa di approvazione altre 113 disposizioni, già proposte dalla Commissione, di cui alcune di eccezionale importanza come il regolamento sul transito di merci, le norme sanitarie per la commercializzazione di prodotti animali e della acquicoltura, le norme sull'acquisizione e il possesso di armi, quelle relative all'armonizzazione del peso e delle dimensioni degli autoveicoli, le norme relative ai medicinali per uso umano, il regolamento e la direttiva sulla libera circolazione dei lavoratori, sei norme applicabili alle assicurazioni, altre concernenti il trasporto di persone su strada, lo statuto della società per azioni europea, le norme relative all'armonizzazione delle accise su varie bevande alcoliche e, soprattutto, la norma che deve condurre all'adozione di aliquote IVA comuni.

Può la Commissione far sapere qual è il grado di applicazione negli Stati membri delle 174 disposizioni approvate e lo stato di avanzamento dei lavori relativi all'approvazione delle 113 norme non ancora approvate?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(12 marzo 1991)

Nel dicembre 1990 i provvedimenti approvati dal Consiglio, nell'ambito del programma del mercato interno (Libro bianco), erano circa 200.

Per 140 di detti provvedimenti è già scaduto il termine entro cui gli Stati membri erano tenuti a recepirli nel diritto interno. Fra dette disposizioni (direttive, regolamenti, decisioni o raccomandazioni) 109 implicavano per gli Stati membri l'adozione di provvedimenti di recepimento.

Detto recepimento è avvenuto in modo diverso per ogni singolo Stato membro, ma almeno un quarto di tali provvedimenti sono già stati applicati dai 12 Stati membri.

La presente situazione relativa al recepimento per ogni Stato membro è la seguente:

Belgio	69,2%
Germania	79,8%
Danimarca	90,3%
Spagna	73,5%
Francia	74%
Grecia	60,2%
Italia	40,9%
Irlanda	67,3%
Lussemburgo	66,6%
Paesi Bassi	63%
Portogallo	82%
Regno Unito	84,4%

È d'uopo infine ricordare che, nel corso del 1991, scadrà il termine del recepimento per 28 nuove disposizioni comunitarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2838/90

dell'on. Andrea Raggio (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 dicembre 1990)

(91/C 259/13)

Oggetto: Programma Regen, progetto per Sardegna e Corsica

Tra i progetti indicati dal programma Regen figura anche quello concernente il trasporto di gas naturale in Sardegna e Corsica.

Può la Commissione render noti gli elementi di valutazione dei costi di tale progetto emersi negli incontri a carattere tecnico sinora svoltisi nonché le ipotesi relative alla copertura finanziaria e i tempi previsti per la realizzazione dell'opera?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(20 giugno 1991)

I servizi della Commissione incontreranno prossimamente le autorità italiane e francesi per un primo scambio di opinioni, a carattere tecnico e finanziario, sul progetto cui si riferisce l'onorevole parlamentare. Soltanto quando i due Stati membri interessati le avranno trasmesso tale progetto la Commissione potrà dare una risposta circa il costo dei lavori e le scadenze di realizzazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2868/90

dell'on. Gerardo Fernandez-Albor (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(3 gennaio 1991)

(91/C 259/14)

Oggetto: Programma comunitario in materia di turismo della terza età durante il periodo invernale

Nonostante la dolcezza del clima di cui godono le regioni meridionali della Comunità, nel periodo invernale i grandi impianti turistici presenti nei paesi membri mediterranei sono, per forza di cose, sfruttati in minima parte.

È per questo che taluni paesi rivieraschi, come la Spagna, promuovono ogni anno un programma sociale che consente ai cittadini della terza età di trascorrere vacanze invernali, a prezzi veramente contenuti, nelle zone turistiche costiere che in questa stagione sono deserte.

Non pensa la Commissione che per aiutare le suddette regioni mediterranee a superare la periodica depressione economica invernale, favorendo nel contempo le vacanze invernali degli anziani della Comunità, l'esempio spagnolo potrebbe essere esteso a tutta la Comunità europea mediante la creazione di un programma comunitario con caratteristiche analoghe e finalizzato a produrre tale duplice beneficio?

Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione

(26 luglio 1991)

La Commissione è consapevole dei problemi che l'utilizzazione squilibrata delle infrastrutture turistiche pone in alcune regioni europee. Per questo il sostegno allo sviluppo del turismo fuori stagione è considerato importante tra gli orientamenti per le misure comunitarie a favore del turismo, che la Commissione studia su richiesta del Consiglio per un programma di azioni pluriennali.

Lo sviluppo del turismo fuori stagione permetterebbe, infatti, di ovviare in parte alle conseguenze dell'insufficiente scaglionamento delle vacanze (congestione del traffico, problemi ecologici, eccessiva stagionalità delle attività turistiche). Nell'idea della Commissione lo sviluppo del turismo fuori stagione deve interessare tutte le categorie di turisti e non soltanto le persone anziane come propone l'esempio spagnolo.

Viceversa, nel quadro degli orientamenti precitati, la Commissione intende studiare le misure atte a stimolare l'accesso al turismo di nuove categorie di persone, in particolare le persone anziane. Si tratterebbe così di una misura sociale e nello stesso tempo di un mezzo per accrescere la domanda potenziale di turismo.

I servizi della Commissione esamineranno la possibilità di azioni specifiche a favore delle persone anziane in vari

settori tra cui il turismo, nella prospettiva che si decida di consacrare il 1993 «Anno europeo delle persone anziane».

Gli spunti di analisi offerti dal programma spagnolo, citato dall'onorevole parlamentare, sono quindi numerosi; in merito saranno richieste informazioni più complete al rappresentante interessato del comitato consultivo per il turismo, nel corso di una prossima riunione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2941/90

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 gennaio 1991)

(91/C 259/15)

Oggetto: Inquinamento del fiume Aliakmon

L'Aliakmon nasce nel dipartimento di Kastorià e dopo aver attraversato i dipartimenti di Kastorià, Kozani e Imathia si getta nel golfo di Salonicco. Il delta formato dalla sua foce nonché da quelle del Ludia e dell'Axios, costituisce un importante biotopo umido per molte specie vegetali e animali minacciate nonché per una folta popolazione di uccelli migratori.

Dato che:

1. L'Aliakmon viene oggi utilizzato come collettore di tutti gli effluenti urbani e industriali e riceve gli scarichi provenienti da terreni coltivati nei quali vengono utilizzati fertilizzanti e fitofarmaci;
2. Lo scarico incontrollato di rifiuti solidi sulle rive dell'Aliakmon e dei suoi torrenti inquina le sue acque superficiali e sotterranee;
3. È già entrato in funzione il depuratore biologico degli effluenti senza la licenza del ministero della sanità o della prefettura, mentre parallelamente è necessario costruire anche un depuratore biologico secondario, data la quantità e la qualità delle acque di rifiuto urbane e industriali della regione;
4. Il delta dell'Aliakmon, a causa della sua particolare importanza come biotopo umido, viene tutelato dalla convenzione internazionale di Ramsar e dalla direttiva 79/409/CEE (*);
5. L'opera di irrigazione di tutta la regione con le acque dell'Aliakmon è stata inclusa nel piano di sviluppo regionale,

Si chiede alla Commissione se esista uno studio sull'impatto ambientale che metta in evidenza quali sono le conseguenze degli scarichi delle acque di rifiuto nell'Aliakmon nella zona del suo delta e nell'area più vasta del golfo di Salonicco e quali misure pensi di adottare la Grecia per applicare la direttiva 79/409/CEE nonché le direttive sull'inquinamento delle acque sotterranee e superficiali.

Si chiede inoltre se esista uno studio di impatto ambientale relativo al piano d'irrigazione dell'area con le acque dell'Aliakmon.

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(28 giugno 1991)

La Commissione non è stata informata in merito ai risultati degli studi di impatto ambientale per il fiume Aliakmon. La direttiva 85/337/CEE (¹) non prevede infatti che gli Stati membri debbano comunicare alla Commissione gli studi di impatto effettuati sul loro territorio.

Dato che la zona del delta dell'Aliakmon è stata classificata dalla Grecia zona di protezione speciale, secondo l'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE sulla protezione degli uccelli selvatici, la Commissione esaminerà più nei particolari i fatti citati dall'onorevole e prenderà le misure necessarie per garantire in tale zona un'applicazione corretta della legislazione comunitaria in materia di ambiente.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2951/90

**dell'on. Alman Metten (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(11 gennaio 1991)
(91/C 259/16)

Oggetto: Banca dei dati sui medicinali

Nell'ambito del compromesso politico sulla direttiva 89/105/CEE (¹), trasparenza dei prezzi dei medicinali, la Commissione ha promesso di procedere all'istituzione di una banca di dati, in linea con l'emendamento approvato dal Parlamento europeo (vedi SEC(88) 1154 def.).

1. In quale fase si trova l'allestimento di una siffatta banca dei dati e quando sarà essa del tutto operativa?
2. Quali parti sono state coinvolte nell'allestimento di detta banca dei dati?
3. Quali dati conterrà detta banca?
4. Chi potrà accedere ad essa?
5. Considera la Commissione l'allestimento di una siffatta banca dei dati solo alla luce dell'attuazione della direttiva sulla trasparenza o essa è disposta a dotare la citata banca di dati che è auspicabile ottenere in base

alla normativa europea integrativa sull'industria farmaceutica?

(¹) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 8.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(25 febbraio 1991)

1. L'Istituto per l'ambiente del Centro comune di ricerca di Ispra ha recentemente concluso uno studio di fattibilità sulla banca europea di dati sui medicinali. Questo studio comporta anche un prototipo di base di dati.
2. A questa realizzazione sono associati diversi servizi della Commissione nonché le autorità competenti degli Stati membri. Per l'elaborazione del prototipo, talune ditte farmaceutiche hanno fornito elementi concernenti prodotti particolari.
3. La banca dati conterrà tutte le informazioni annunciate dalla Commissione al Parlamento europeo, vale a dire essenzialmente le condizioni di utilizzazione ed il prezzo.
4. Nella fase iniziale l'accesso a questa banca dati sarà limitato ai servizi interessati della Commissione e degli Stati membri. In una seconda fase l'accesso sarà aperto al pubblico attraverso una banca di distribuzione.
5. La banca dati soddisferà anche le esigenze connesse con le recenti proposte della Commissione sull'uso razionale dei medicinali.

Comprenderà i seguenti aspetti:

- a) breve informazione sulle caratteristiche del prodotto,
- b) tipo di condizionamento,
- c) prezzo franco fabbrica e prezzo al dettaglio,
- d) aliquota di rimborso,
- e) statuto legale del medicinale,
- f) dose giornaliera definita,
- g) costo giornaliero della cura.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2958/90

**dell'on. Menelaos Hadjigeorgiou (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(11 gennaio 1991)
(91/C 259/17)

Oggetto: Inquinamento delle grandi città dovuto alle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore

La percentuale più elevata di inquinamento atmosferico nelle grandi città della Comunità è dovuta agli scarichi di

gas dei veicoli a motore. In Grecia, negli ultimi tempi, la situazione è diventata estremamente pericolosa per la salute dei cittadini, in particolare nelle due città più grandi, Atene e Salonicco.

Di recente il ministero dell'ambiente ha applicato, in conformità della direttiva 70/220/CEE⁽¹⁾ modificata dal Parlamento europeo, misure estremamente severe per far fronte al problema, quali nuovi progetti in materia di carburanti, impiego di filtri a carbone attivo, importazione di automobili a propulsione elettrica.

La Comunità non si è però occupata dei motoveicoli a due ruote la cui circolazione rischia, per motivi di tutela dell'ambiente, di essere vietata nel centro delle città e in determinate ore, il che potrebbe causare gravi problemi alle persone che si servono di tale mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro.

Si chiede quindi alla Commissione:

1. Quali misure specifiche intende adottare e quale aiuto tecnico intende concedere alla Grecia in relazione agli sforzi del ministero dell'ambiente?
2. Intende elaborare uno studio in merito alla responsabilità dei motoveicoli a due ruote per quanto concerne l'inquinamento dell'atmosfera e procedere all'adozione di misure adeguate per la protezione dell'ambiente?

(¹) GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(5 aprile 1991)

1. La direttiva consolidata riguarda unicamente le autovetture e non i motocicli. Nella Comunità non esistono ancora norme o regole specifiche per le emissioni di gas di scarico dei motocicli. Attualmente solo le emissioni di gas dei motocicli sono disciplinate a livello nazionale, ma la Commissione sta preparando una direttiva in materia.

2. La Commissione ha elaborato uno studio concernente le previsioni sulle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore. Sebbene tale studio non sia ancora terminato, è già stata pubblicata la prima relazione parziale (giugno 1990) intitolata «Studio sulle previsioni delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore nella Comunità europea», che può essere consultata come testo di riferimento. In tale relazione si ipotizzano molteplici situazioni future in base ad alcuni presupposti e a vari parametri.

Tale relazione riguarda tutti i tipi di veicoli a motore, compresi i motocicli. I dati sono suddivisi per Stato membro e per veicolo a motore. Si tratta di uno studio preliminare, ma è indubbiamente indicativo di alcune tendenze. In Grecia il numero dei motocicli sta aumentando in un modo tipico della «prima fase» di motorizzazione, di quella fase cioè, in cui uno Stato subisce un processo di motorizzazione su vasta scala. Si prevede che in Grecia il mercato automobilistico si espanderà notevolmente e, con

queste premesse, non ci si può aspettare una riduzione globale delle emissioni di gas di scarico.

Per quanto concerne i motocicli, in Grecia la quantità delle emissioni dei gas di scarico si avvicina alle percentuali del 1985 per NO_x, CO e VOC (composti organici volatili). I motocicli contribuiscono alle emissioni di NO_x in maniera trascurabile, alle emissioni di CO per circa il 2% (fino al 2000), mentre il contributo delle automobili è di circa il 100%. Le emissioni di VOC dei motocicli sono maggiori in termini relativi, ma sono comunque da considerarsi minime.

La Commissione è consapevole che queste cifre si riferiscono ad una situazione globale, e non alla situazione specifica dei centri urbani di alcune città greche, in particolare di Atene. Oggi viene dedicata molta attenzione a questo problema, e si confida che ciò contribuirà a migliorare la situazione in futuro.

La Commissione sta preparando una proposta relativa al controllo dell'inquinamento atmosferico dovuto ai gas di scarico dei veicoli a due o tre ruote, che sarà presentata al Consiglio nel corso del 1991.

L'obiettivo di questo progetto è di stabilire, con una direttiva, i valori limiti delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a due e tre ruote.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2980/90

dell'on. Miguel Arias Cañete (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 gennaio 1991)

(91/C 259/18)

Oggetto: Commercio di prodotti ittici con il Canada

Alla luce delle cifre fornite dal COMEXT relative alle importazioni nella Comunità di prodotti ittici provenienti da paesi terzi e considerando che per le importazioni degli stessi dal Canada il valore indicato, per il 1988, è di 316 524 000 Ecu, pari a un totale di 84 809 000 kg, può la Commissione far sapere quali prodotti ittici originari del Canada, e in che quantità, sono attualmente importati nella Comunità? Può inoltre precisare se tali importazioni sono effettuate con tariffe doganali inferiori alla norma?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(21 maggio 1991)

Poiché la risposta all'interrogazione include una quantità considerevole di informazioni statistiche, la Commissione le farà pervenire direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

I codici numerici di otto cifre nell'elenco si riferiscono alla nomenclatura combinata del 1988⁽¹⁾.

Le esportazioni canadesi verso la Comunità saranno generalmente soggette alle normali tariffe doganali, ad ecce-

zione dei prodotti canadesi importati nella Comunità nell'ambito dei contingenti annui stabiliti dal GATT e dei contingenti tariffari autonomi.

(¹) GU n. L 256 del 7. 9. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3002/90

dell'on. Reimer Böge (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 gennaio 1991)

(91/C 259/19)

Oggetto: Oli lubrificanti e idraulici compatibili con l'ambiente

Gli oli lubrificanti ed idraulici utilizzati attualmente derivano prevalentemente da oli minerali. Nel 1989 la produzione di oli lubrificanti nella Repubblica federale di Germania si aggirava intorno a 1,2 milioni di t.

Può la Commissione comunicare quante tonnellate di sostanze lubrificanti siano state prodotte nel 1989 nella Comunità?

Sostanze lubrificanti e liquidi idraulici compatibili con l'ambiente, ottenuti su base vegetale, sono già stati introdotti in alcuni settori del mercato. Condivide la Commissione l'opinione che sia necessario, laddove la cosa sia attuabile sul piano tecnico, introdurre un obbligo di impiego di grassi ed oli compatibili con l'ambiente?

Conviene la Commissione che a medio termine circa la metà delle sostanze lubrificanti potrebbe essere ottenuta da materie prime rinnovabili?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(12 aprile 1991)

In base ai dati statistici disponibili, nel 1989 la produzione di lubrificanti nelle raffinerie è stata di 6 892 000 t, ripartite come segue:

	(1 000 t)
Belgio	4
Danimarca	—
Germania	1 458
Grecia	164
Spagna	361
Francia	1 825
Irlanda	—
Italia	1 295
Lussemburgo	—
Paesi Bassi	608
Portogallo	127
Regno Unito	1 050

Effettivamente sono stati immessi sul mercato sostanze lubrificanti e liquidi idraulici a base vegetale, compatibili con l'ambiente, destinati in particolare a tipi di apparecchiature nei quali, se a contatto con il terreno o con acque di superficie, può verificarsi una certa perdita di lubrificante. È il caso di macchinari agricoli, seghe forestali, motori fuoribordo, dispositivi di erogazione dell'acqua ecc.

Malgrado l'attuale incremento della produzione di lubrificanti a base di materie prime rinnovabili, la letteratura specializzata indica che occorreranno diversi anni prima di poter produrre le quantità necessarie per sostituire la metà di tutte le sostanze lubrificanti impiegate. La Commissione, pur valutando positivamente la crescente tendenza ad usare lubrificanti a base vegetale, compatibili con l'ambiente nei casi in cui non è possibile evitare perdite di lubrificanti, non ritiene per il momento opportuno renderne obbligatorio l'impiego.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3007/90

dell'on. Concepció Ferrer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 gennaio 1991)

(91/C 259/20)

Oggetto: Misure di protezione e controllo nel settore tessile

Si ha notizia di un'autorizzazione della Commissione al governo francese relativa al sovvenzionamento dell'impresa Allied Signal (Morristown/New Jersey), con capitale americano, in vista dell'installazione a Longwy (Lorena) di una fabbrica per la produzione di fibre sintetiche.

A tale riguardo la normativa comunitaria, entrata in vigore nel luglio 1977 e prorogata di due anni fino al 19 luglio 1991 (¹), considera a priori sfavorevolmente qualsiasi aiuto da parte degli Stati membri che comporti un aumento della capacità produttiva delle imprese del settore delle fibre sintetiche, indipendentemente da natura, tipo e impiego finale di queste ultime.

Può la Commissione far sapere come giustifica questo importante sostegno finanziario del governo francese in un settore così vulnerabile come quello tessile, e a un'impresa con capitale americano?

La Commissione ha studiato gli effetti che tale iniziativa può avere non solo sulla produzione ma anche e soprattutto sulla precaria situazione dei lavoratori del settore, visto che a medio termine è possibile che 2 000 di essi (in particolare francesi e spagnoli) restino disoccupati, men-

tre vengono offerti soltanto 260 posti di lavoro (dati forniti dal CIRFS)?

(¹) GU n. C 173 dell'8. 7. 1989.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(25 luglio 1991)

Longwy è situata nel polo europeo di sviluppo, per il quale la Commissione, con decisione del 5 novembre 1986, ha accettato aiuti all'investimento di un'intensità massima del 30% in equivalente sovvenzione netto. Tale decisione era motivata dai problemi regionali provocati dalla crisi delle industrie CECA in questo bacino transfrontaliero. Al momento in cui il governo francese ha concesso l'aiuto in questione, le fibre industriali destinate ad essere prodotte dallo stabilimento beneficiario non erano soggette ad alcuna disciplina che esigesse la notifica alla Commissione dell'applicazione di un regime precedentemente approvato.

D'altro canto, il fatto che l'impresa beneficiaria di un aiuto sia costituita da capitali di un paese terzo non svolge alcun ruolo nella valutazione della compatibilità dell'aiuto sulla base dell'articolo 92 del trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3020/90

dell'on. Gerardo Fernandez-Albor (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1991)

(91/C 259/21)

Oggetto: Relazioni della Comunità europea con l'Organizzazione mondiale del turismo

A conclusione dell'Anno europeo del turismo è necessario riflettere sulle conseguenze che ne vanno trattate per tracciare i futuri orientamenti in questo settore fondamentale dell'economia di numerosi paesi comunitari.

In tale contesto, particolare attenzione va conferita alle relazioni tra la Comunità europea, in quanto tale, e le organizzazioni e associazioni turistiche di tutto il mondo ai fini degli scambi di esperienze e dell'instaurazione di contatti professionali all'interno del settore.

Tra gli enti in questione spicca l'Organizzazione mondiale del turismo che, con sede in un paese comunitario, la Spagna, svolge la sua attività specifica rivolta a tutti i paesi.

Può la Commissione indicare quali sono le sue relazioni con tale organizzazione, qual è la sua posizione nei con-

fronti della stessa e quali sarebbero le sue priorità per una proficua collaborazione reciproca?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(1° agosto 1991)

La Commissione ormai da qualche tempo intrattiene relazioni e coopera con l'Organizzazione mondiale del turismo (WTO), tramite scambi di informazioni e progetti comuni. Alcuni settori di cooperazione sono ormai ben avviati, mentre in altri soltanto di recente vi sono stati scambi di opinioni e si sono manifestati interessi comuni.

Nel settore delle statistiche del turismo, da alcuni anni c'è una buona collaborazione tramite Eurostat e si hanno consultazioni regolari. In altri settori, come ricerca, ambiente, formazione, protezione dei consumatori, turismo rurale e culturale, la Commissione e la WTO cercano di completare l'una l'attività dell'altra e di scambiare informazioni.

Nel luglio 1990 si è svolta a Madrid una riunione tra la Commissione e la WTO. Tra i problemi discussi ricordiamo la cooperazione nell'incentivare lo sviluppo del turismo negli Stati membri e nelle regioni meno sviluppate, attività in cui sono impegnate entrambe le organizzazioni. Il 3 ottobre 1990 si è tenuta una riunione tra funzionari della Commissione e della WTO, per discutere i vari campi di cooperazione, presentare i rispettivi programmi d'azione e trovare nuove aree di collaborazione e di scambio.

Oltre che a queste riunioni regolari, la Commissione e la WTO hanno partecipato anche a conferenze e a gruppi di studio organizzati dall'una o dall'altra ed entrambe hanno partecipato alle riunioni del comitato direttivo della Commissione per i viaggi in Europa. La cooperazione tra la Commissione e la WTO avviene anche nel quadro di organizzazioni internazionali come l'OCSE e le Nazioni Unite.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3032/90

dell'on. Ian White (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1991)

(91/C 259/22)

Oggetto: Vacanze scolastiche

È stata valutata l'eventualità di uniformare le date delle vacanze scolastiche sull'intero territorio della Comunità e quale è l'opinione della Commissione in materia?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**
(2 luglio 1991)

Il problema delle vacanze scolastiche è essenzialmente di competenza degli Stati membri e, in certi casi, delle regioni. Tenuto conto della grande incidenza delle ferie scolastiche sulla durata della stagione turistica, appare oggi necessario inquadrare il problema nel contesto più ampio dello scaglionamento delle vacanze e del turismo in generale.

In effetti il problema di una migliore ripartizione stagionale e geografica del turismo ha già formato oggetto di una risoluzione del Consiglio del 1986 in cui si invitavano gli Stati membri a collaborare fra di loro e ad unire i loro sforzi per prendere le misure opportune ai fini di una più appropriata articolazione stagionale e geografica del turismo.

Le conseguenze evidenti dell'eccessiva concentrazione dei turisti negli stessi luoghi e in periodi ben determinati dell'anno sono così preoccupanti da indurre la Commissione a rilanciare il dialogo tra le varie autorità nazionali e regionali ed i partner sociali per fare il punto sui risultati già raggiunti e sulle nuove iniziative da prendere.

A tale scopo è già in corso di elaborazione una ricerca che permetterà di fare il punto della situazione esistente. Essa sarà tradotta nelle varie lingue in modo da darle la più ampia diffusione.

Per precisare il seguito da dare alla risoluzione del 1986, la Commissione prevede di svolgere un'indagine presso gli Stati membri nonché di approfondire le conclusioni di una conferenza sulla ripartizione geografica e stagionale del turismo che sarà organizzata nell'autunno 1991 dalle autorità olandesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 152/91
dell'on. Mihail Papayannakis (Gue)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 febbraio 1991)
(91/C 259/23)

Oggetto: Utilizzazione di gas lacrimogeni da parte della polizia greca

Nel corso della repressione di manifestazioni studentesche nel centro di Atene, la polizia greca, tra gli altri suoi atti di violenza, ha utilizzato anche il gas lacrimogeno 565 CS, di produzione americana, che contiene la sostanza CS nota con il nome scientifico di «clorobenzildenomalo-dril», che provoca effetti cancerogeni nei tessuti cutanei, lesioni al fegato e ai reni, distruzione dei tessuti polmonari.

Ritiene la Commissione che sia tollerabile l'utilizzazione di tali sostanze da parte delle polizie degli Stati membri della Comunità e, in caso negativo, che misure pensa di adottare?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
(15 luglio 1991)

L'oggetto dell'interrogazione dipende dall'autorità nazionale di polizia, ovvero da un settore che è di competenza esclusiva dello Stato membro interessato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 188/91
dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 febbraio 1991)
(91/C 259/24)

Oggetto: Rilevanza strategica dell'aeronautica

È la Commissione al corrente delle dichiarazioni rilasciate dal capitano di fregata e comandante delle unità navali olandesi nel Golfo Persico, in ordine alle carenti capacità di trasporto aereo in appoggio a operazioni al di fuori della CE oltretutto all'impossibilità di requisire apparecchi civili?

Potrebbe la Commissione far conoscere, in tale contesto, quali sono le conseguenze di una siffatta situazione con riguardo alle sue proposte in materia di liberalizzazione della navigazione aerea comunitaria? Conviene la Commissione che essa deve tener conto della necessità di adottare disposizioni per l'impiego a scopi militari delle compagnie europee di navigazione aerea?

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(3 maggio 1991)

Il comitato di pianificazione dell'aviazione civile (CAPC) della NATO è l'ente responsabile delle capacità di trasporto aereo necessarie in tempo di crisi. Gli Stati membri della NATO si sono impegnati a fornire all'organizzazione atlantica il materiale necessario. Tutte le condizioni in materia sono registrate e controllate dal CAPC per evitare eccessivi ritardi nella messa a disposizione dei mezzi aerei.

La Commissione ritiene che la liberalizzazione dell'aviazione civile nella Comunità non pregiudichi gli accordi attuali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 275/91**dell'on. Teresa Domingó Segarra (GUE)****alla Commissione delle Comunità europee***(4 marzo 1991)**(91/C 259/25)*

Oggetto: Impiego di ormoni vietati per l'ingrasso del bestiame in Catalogna

Secondo informazioni pubblicate dalla stampa, un gruppo di veterinari indipendenti ha effettuato un'indagine dalla quale è emerso che in Catalogna vien fatto ampio uso per l'ingrasso del bestiame di ormoni proibiti, come il clembuterolo e altri, mentre le autorità competenti non sembrano adoperarsi adeguatamente per eliminare simili prassi.

Quali misure ha preso la Commissione per garantire che la salute dei consumatori non subisca pregiudizi dal mancato rispetto delle norme in campo veterinario e dalla mancanza di un efficace controllo da parte delle autorità competenti?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(19 aprile 1991)

Conformemente all'articolo 5 della direttiva 86/469/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione sta effettuando una serie di controlli in tutti i paesi membri, il cui obiettivo è di realizzare uno studio generale comparativo sul grado di applicazione della normativa comunitaria in ciascuno Stato membro per quanto concerne la ricerca di residui di sostanze vietate nelle carni.

In tale contesto la Commissione aveva ormai ultimato, nei mesi di febbraio e marzo, un'indagine in Spagna intesa a verificare il livello di utilizzazione di sostanze vietate per l'ingrasso del bestiame, nonché le misure messe a punto in detto paese per vietarne l'impiego. Il ricorso ai beta-agonisti, principalmente il clembuterolo, costituisce uno degli aspetti prioritari di tale studio.

Una volta conclusa questa inchiesta, e alla luce delle informazioni ottenute, la Commissione proporrà eventualmente le misure ritenute necessarie.

⁽¹⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 277/91**dell'on. José Álvarez de Paz (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(4 marzo 1991)**(91/C 259/26)*

Oggetto: Armonizzazione della formazione professionale nella CE, con particolare riguardo al settore edilizio

Recentemente la FETBB (secondo la sigla francese), cioè la Federazione europea dei lavoratori del settore del legno

e dell'edilizia, ha auspicato la messa a punto — di comune accordo con i datori di lavoro e/o gli impresari europei di tali settori — di iniziative concrete volte a promuovere una progressiva armonizzazione della formazione professionale nella Comunità. Essa ha pertanto sollecitato la Commissione ad esaminare attentamente, avvalendosi dello studio comparativo elaborato dal CEDEFOP specie per il settore edilizio, i problemi relativi sia all'armonizzazione e alla convergenza delle esigenze in materia di qualificazione professionale, che ad un più ampio riconoscimento delle formazioni già impartite, e messe a punto dalle parti sociali europee, e quindi a garantire la presenza di queste ultime nell'ambito di strutture di dialogo permanenti ai fini della formazione professionale nel settore edilizio.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione commentare queste due richieste e far conoscere il suo punto di vista nonché le eventuali misure da essa ritenute necessarie al riguardo?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(18 aprile 1991)

La Commissione si felicità del desiderio espresso dalla Federazione europea dei lavoratori del settore del legno e dell'edilizia (FETBB) di prevedere, di comune accordo con i datori di lavoro del settore, iniziative nel campo della formazione professionale.

La Commissione, in applicazione della decisione 85/368/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985 ⁽¹⁾, ha già svolto lavori di equivalenza delle qualifiche di formazione professionale relativamente alle professioni del livello «lavoratore qualificato» di tale settore.

Detti lavori hanno un valore puramente informativo e non implicano una armonizzazione o una convergenza delle condizioni di qualifica di formazione professionale. Essi costituiscono tuttavia un'utile base per il dialogo fra interlocutori sociali riguardante le qualifiche che questi possono ritenere necessarie per l'esercizio delle professioni del settore in questione e favoriscono quindi il loro accordo sui contenuti della formazione.

Tali lavori non implicano neanche il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli generalmente rilasciati nei singoli Stati membri e attestanti una formazione appropriata per l'esercizio delle professioni in esame. Il riconoscimento dei diplomi è necessario soltanto per l'accesso alle professioni regolamentate, ossia le professioni od attività professionali il cui esercizio è subordinato, in virtù di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, al possesso di un diploma o titolo specifico in riferimento al sistema nazionale di formazione. Per il riconoscimento dei diplomi, esiste una importante normativa o è già in discussione in seno al Consiglio. Al di fuori delle professioni regolamentate, non è necessario il riconoscimento dei diplomi.

Gli interlocutori sociali del settore edilizio, la FETBB e la Federazione delle industrie europee del settore edilizio (FIEC) hanno deciso recentemente di creare un gruppo

paritetico di esperti che, nel quadro del dialogo sociale, elaborerà iniziative in materia di formazione professionale.

Qualora gli interlocutori sociali lo desiderino, la Commissione è disposta ad associarsi pienamente a tale iniziativa e ad apportarvi il suo pieno appoggio (come in numerosi altri settori).

La Commissione ricorda che stabilisce con la FETBB e la FIEC un processo di consultazione sugli strumenti giuridici elaborati dalla Commissione stessa, nel quadro del programma d'azione relativo all'applicazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

(¹) GU n. L 199 del 31. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 296/91

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 marzo 1991)

(91/C 259/27)

Oggetto: Programma per la sicurezza degli utenti di autoveicoli

Secondo il quotidiano belga *Le Soir* del 16 gennaio 1991, la società costruttrice di automobili Nissan partecipa ad un programma per la sicurezza dei passeggeri di autoveicoli «realizzato in collaborazione con la Comunità economica europea».

Può la Commissione confermare la veridicità di tale notizia? In caso di risposta affermativa, di quale programma si tratta e con quali modalità viene attuato?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(31 luglio 1991)

La Commissione non è a conoscenza del programma a cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

Il costruttore di automobili citato nell'interrogazione non partecipa ad alcun programma nel settore indicato dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 322/91

dell'on. Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 marzo 1991)

(91/C 259/28)

Oggetto: Figura professionale di analista clinico

Negli ultimi anni si è sviluppata in Germania la figura professionale dell'«analista clinico». Gli analisti clinici

operano in laboratori clinico-chimici, dove occupano posizioni direttive. I loro compiti possono essere molteplici e riguardano la diagnostica medica, l'individuazione dei processi patochimici, lo sviluppo metodico dell'analitica, ecc.

Questa figura professionale rientra pertanto in senso lato fra le professioni connesse al settore sanitario. Alla specializzazione in chimica clinica accedono i laureati in medicina, in biochimica o in chimica.

1. Può la Commissione indicare se anche negli altri Stati membri della CE esiste una figura professionale di questo tipo o di tipo analogo? In caso affermativo, può specificare in quali?
2. Le disposizioni comunitarie applicabili per il reciproco riconoscimento di questa figura professionale sono
 - quelle di cui alla direttiva 89/48/CEE (¹) sul riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
 - o quelle di cui alle direttive 75/362/CEE (²) e 81/1057/CEE (³) sul riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di dottore e comportanti misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione modificate dalle direttive 82/76/CEE (⁴) e 89/594/CEE (⁵)?
3. La Commissione ritiene sufficienti le attuali disposizioni comunitarie oppure intende prendere in esame l'eventualità di elaborare una direttiva specifica intesa a coordinare le disposizioni giuridiche e amministrative per l'esercizio della professione di analista chimico nei paesi della Comunità?
4. Quali sono i presupposti da creare nei singoli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi della formazione degli analisti clinici, sia per quanto riguarda gli aspetti formali che per i contenuti?

(¹) GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

(²) GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1.

(³) GU n. L 385 del 31. 12. 1981, pag. 25.

(⁴) GU n. L 43 del 15. 2. 1982, pag. 21.

(⁵) GU n. L 341 del 23. 11. 1989, pag. 19.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(29 luglio 1991)

1. La Commissione non dispone delle informazioni richieste dall'onorevole parlamentare.
2. Conviene distinguere a seconda che il professionista in questione sia o meno un medico. Se si tratta di un medico, si applicano le direttive «Medici» 75/362/CEE e 75/363/CEE, con le relative modifiche. In dette direttive la chimica biologica figura come specializzazione medica per Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna (articoli 6 e 7 dalla direttiva 75/362/CEE modificata ed articolo 5 della diret-

tiva 75/363/CEE). Non è escluso che anche in altri Stati membri esistano formazioni specifiche in questo settore che, pur non essendo delle specializzazioni propriamente dette, sono comunque delle competenze. In questo caso la direttiva 75/362/CEE non prevede un vero e proprio riconoscimento di queste qualifiche, bensì il semplice obbligo di prenderle in considerazione (articolo 8 della direttiva 75/362/CEE).

Se l'attività viene svolta da un non medico, ad esempio da un biologo, può trovare applicazione la direttiva «Sistema generale» 89/48/CEE, citata dall'onorevole parlamentare, che è entrata in vigore il 4 gennaio 1991.

3 e 4. La direttiva 89/48/CEE sancisce un nuovo approccio della Comunità in materia di riconoscimento dei diplomi. La Commissione non intende avanzare proposte specifiche di riconoscimento per l'attività di analista clinico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 329/91

dell'on. Miguel Arias Cañete (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 marzo 1991)
(91/C 259/29)

Oggetto: Accordo di pesca CEE-Marocco

Può la Commissione, in relazione alla sua risposta all'interrogazione scritta n. 2470/90 (*) concernente l'esecuzione dell'accordo di pesca CEE-Marocco, chiarire e precisare i punti seguenti:

1. il numero di licenze di pesca concesse a ciascuno Stato membro;
2. gli importi finora spesi per finanziare programmi scientifici e tecnici nonché borse di studio;
3. i risultati della ricerca effettuata sulle popolazioni di cefalopodi;
4. la relazione tra le borse di studio concesse e i centri in cui esse sono state utilizzate?

(*) GU n. C 130 del 21. 5. 1991, pag. 20.

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(27 maggio 1991)

1. Il numero di licenze concesse agli Stati membri nell'ambito dell'accordo CEE-Marocco varia in funzione delle domande presentate per ciascun trimestre. Secondo una stima globale annua il totale dovrebbe comunque aggirarsi sulle 700 licenze, di cui ± 650 concesse alla flotta spagnola ed il resto al Portogallo (± 45) ed alla Francia.

2. La Comunità ha versato l'intero importo (6 milioni di Ecu) destinato a finanziare i programmi scientifici e tecnici intesi a potenziare la ricerca sulle risorse alieutiche.

Per quanto riguarda le borse di studio o di formazione, i pagamenti effettuati finora ammontano a $\pm 2\,600\,000$ Ecu (su un importo complessivo di 3,5 milioni di Ecu).

3. La campagna di ricerca sulle popolazioni di cefalopodi (realizzata nell'ottobre 1990) rientra in un programma di campagne scientifiche organizzate dal Marocco. Le indicazioni che emergono da queste campagne non consentono di fornire un quadro globale sullo stato delle risorse; esse vanno valutate in un contesto più generale, che tenga conto di altri elementi di analisi quali le condizioni, lo sforzo di pesca e le catture.

4. I centri di studio per i borsisti, finanziati nell'ambito dell'accordo, si trovano principalmente in Francia, in Spagna e nel Regno Unito, a seconda dei tipi di studi previsti.

La ripartizione tra i vari paesi è la seguente:

	Numero di borsisti	Costo in Ecu
Marocco	25	101 796,65
Francia	33	893 795,05
Spagna	125	942 080,01
Regno Unito	6	351 894,78
Belgio	14	413 985,73
Viaggi di formazione e tirocini a bordo		17 163,67
Totale	203	2 720 715,89

NB: I viaggi di andata e ritorno dal Marocco sono inclusi nelle cifre indicate per la Francia ed il Belgio. Per la Spagna ed il Regno Unito i costi di viaggio sono considerati a parte.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 362/91

dell'on. Diego de los Santos López (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(7 marzo 1991)
(91/C 259/30)

Oggetto: Danni all'ambiente

Nella Sierra del Retin, vicino al comune di Barbate (Cádiz), è ubicato il campo di manovre, addestramento anfibio e esercitazioni di tiro dell'esercito spagnolo. Di tale campo di addestramento, periodicamente utilizzato dalle forze armate spagnole e di altri paesi, fanno parte le cosiddette Hazas de la suerte, terreni comunali appartenenti ai cittadini di Barbate, espropriati dal ministero della difesa nel luglio 1981. La suddetta Sierra del Retin è un

luogo di grande importanza ambientale, al momento seriamente minacciato dalle manovre militari e dalle esercitazioni di tiro che condizionano, per la vicinanza ai nuclei urbani, la vita quotidiana delle popolazioni circostanti, ponendone in pericolo la sicurezza e arrivando anche ad impedire le comunicazioni tra alcune di esse.

È la Commissione a conoscenza dei danni arrecati da tale campo di tiro?

L'ubicazione del suddetto campo è conforme ai requisiti ambientali richiesti dalla normativa comunitaria?

Considera i campi di tiro rientranti nel punto 4 dell'articolo 1 della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾?

Ritiene la Commissione che tali campi di tiro costituiscano un'eccezione in rapporto agli obiettivi comunitari di protezione dell'ambiente, contenuti nella normativa comunitaria e inclusi nel quarto programma della CEE in materia ambientale (1987-1992)?

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(25 aprile 1991)

La Commissione è venuta a conoscenza dei fatti in questione soltanto grazie alla interrogazione scritta presentata dall'onorevole parlamentare.

La Commissione non può pronunciarsi sui fatti denunciati, in primo luogo perché non sono descritti in modo sufficientemente particolareggiato, soprattutto per quanto riguarda i presunti pregiudizi che le attività militari recano all'ambiente della zona, e inoltre perché la legislazione comunitaria in materia ambientale non disciplina direttamente questo tipo di impianto.

L'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 85/337/CEE stabilisce che non sono soggetti alle disposizioni di detta direttiva i progetti destinati a fini di difesa nazionale. Pertanto, nella misura in cui la costruzione di un campo di tiro è obiettivamente destinata a scopi di difesa nazionale, non si applicano a tale progetto le norme della suddetta direttiva.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 368/91

dell'on. Günter Lüttge (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1991)

(91/C 259/31)

Oggetto: Ampliamento degli aeroporti regionali nei cinque nuovi Länder tedeschi

Il congestionamento dei grandi aeroporti centrali rende opportuno l'ampliamento degli aeroporti regionali nei

cinque nuovi Länder della Germania federale. Si tratterebbe oltretutto di investimenti di una certa rilevanza ai fini dell'incremento della *performance* economica di tali regioni. La materia formerà quanto prima oggetto di colloqui fra le autorità federali e regionali.

Sarebbe la Commissione delle Comunità europee disposta a sostenere finanziariamente l'ampliamento degli aeroporti regionali, come quello di Rostock?

Sarebbe possibile preparare tali decisioni d'investimento attraverso perizie da commissionarsi da parte dell'esecutivo?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(19 giugno 1991)

La Commissione si rende perfettamente conto della portata sociale degli aeroporti regionali.

Tuttavia il regolamento adottato dal Consiglio nel novembre scorso, che autorizza l'intervento finanziario della Comunità a favore di progetti di infrastrutture di trasporto (regolamento (CEE) n. 3359/90 del Consiglio, del 20 novembre 1990) ⁽¹⁾, si limita a talune priorità in campo ferroviario e stradale.

La Commissione non è riuscita a convincere il Consiglio ad adottare la propria proposta, che consentirebbe alla Comunità di svolgere un ruolo più attivo nel settore delle infrastrutture aeroportuali ⁽²⁾.

Nel quadro della politica strutturale, il fondo strutturale della Comunità stanzerà 3 miliardi di Ecu a favore del processo di ristrutturazione nei cinque nuovi Länder ed a Berlino-Est dal 1991 al 1993. Né il piano tedesco per le operazioni strutturali né il quadro comunitario di sostegno approvato il 13 marzo 1991 prevedono aiuti particolari a favore di investimenti in aeroporti regionali.

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 24. 11. 1990.

⁽²⁾ GU n. C 34 del 10. 2. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 411/91

dell'on. John Iversen (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 marzo 1991)

(91/C 259/32)

Oggetto: Commercio di legname tropicale

Ai sensi degli accordi conclusi nel quadro dell'Organizzazione internazionale per il legname tropicale (ITTO) le parti aderenti hanno il diritto di introdurre imposte sul legname non lavorato e di proibire l'esportazione dello stesso. Dal n. 349 di *Europe environment* risulta che, nel

quadro dei negoziati GATT, la CE e il Giappone hanno chiesto all'Indonesia di revocare il divieto imposto all'esportazione di legname tropicale non lavorato.

Può la Commissione a tale riguardo far sapere come mai la CE stia contrastando gli sforzi di singoli paesi membri dell'ITTO in vista della proibizione delle esportazioni di legname tropicale e può inoltre fornire i nomi delle ditte indonesiane esportatrici di legname che si verrebbe così a favorire? Può infine illustrare come queste iniziative intraprese nel corso dei negoziati GATT si inseriscono nel contesto della politica comunitaria in materia di protezione delle foreste pluviali?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(5 luglio 1991)

La Comunità apprezza l'impegno con cui tutti i paesi in via di sviluppo cercano di favorire uno sfruttamento durevole delle risorse naturali. In effetti la politica ambientale della Comunità appoggia tutte le azioni e le iniziative miranti a garantire una migliore protezione nonché la massima tutela e gestione razionale della foresta tropicale.

È stato questo il principio informatore dei negoziati aventi per oggetto la conclusione dell'accordo internazionale sul legname tropicale. È importante sottolineare che esso si prefigge anzitutto di garantire un quadro internazionale efficace di cooperazione e consultazione (ITTO), di favorire l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale del legname tropicale e, infine, di migliorare la commercializzazione e la distribuzione del legname esportato, allo scopo di preservare le risorse forestali. In questo spirito la Commissione ha contribuito in modo considerevole all'adozione, da parte dell'ITTO, di risoluzioni miranti a garantire una gestione durevole delle risorse forestali fino al 2000. L'articolo 30 dell'accordo prevede che i membri dell'organizzazione mettano in atto tutte le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi pre-stabiliti.

In considerazione delle disposizioni vigenti, la Commissione non concorda con chi intende stabilire un legame tra i fini perseguiti dall'accordo sul legname tropicale e le iniziative individuali in ambito commerciale dei vari paesi membri che vi aderiscono.

Inoltre occorre osservare che le misure applicate dall'Indonesia non rientrano nell'ambito decisionale di competenza dell'ITTO, trattandosi di un'iniziativa di carattere esclusivamente nazionale.

La Comunità ha inteso manifestare le sue preoccupazioni in seno al GATT, dato che le misure restrittive in questione sembrano rivestire un carattere eminentemente commerciale, avendo come unico fine la concessione di un trattamento preferenziale alle imprese di trasformazione nazionali, a detrimento di altri potenziali acquirenti della materia grezza.

Tale politica, accompagnata dal mantenimento di barriere tariffarie elevate se rapportate al grado di trasformazione,

potrebbe inoltre causare reazioni che pregiudicherebbero le pratiche commerciali ispirate ai principi del GATT.

La Comunità ritiene che le politiche commerciali e ambientali non possano andare disgiunte, data la necessità di garantire un equilibrio tra la salvaguardia delle foreste e l'utilizzazione del legname. Inoltre occorre sottolineare che, nell'ambito delle consultazioni dell'Uruguay Round, la Comunità si è adoperata affinché il problema ambientale sia preso in considerazione in vari settori specifici come, ad esempio, la rinegoziazione dell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio. La risposta all'interrogazione scritta n. 259/91 dell'onorevole Ernst de la Graete⁽¹⁾ potrà costituire un adeguato complemento d'informazione per quanto concerne specificamente il GATT.

Su un piano più generale la Commissione ha avviato studi sugli aspetti giuridici, tecnici ed economici relativi al regime delle importazioni di legname tropicale.

⁽¹⁾ GU n. C 199 del 29. 7. 1991, pag. 15.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 481/91
dell'on. Karl von Wogau (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(19 marzo 1991)

(91/C 259/33)

Oggetto: Sussidi alle associazioni transfrontaliere di produttori di mais

È al corrente la Commissione che i produttori di mais aderenti ad associazioni transfrontaliere vengono trattati in modo diverso a seconda della nazionalità?

Ad esempio, gli aderenti tedeschi di un'associazione transfrontaliera di produttori di mais che si trova a Reichstett in Francia non ricevono alcun sussidio e lo stesso accade ai francesi che aderiscono ad associazioni di produttori tedeschi.

Ritiene la Commissione che ciò possa conciliarsi con i principi della politica agricola comune?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(31 maggio 1991)

Un aiuto nazionale può essere destinato, per la sua stessa natura, solamente a beneficiari che svolgono le loro attività economiche sul territorio dello Stato membro che concede l'aiuto. Pertanto, nel caso di un'associazione di produttori transfrontaliera, il fatto che lo Stato membro conceda aiuti unicamente agli aderenti dell'associazione

che operano sul proprio territorio non è necessariamente, a parere della Commissione, incompatibile con le disposizioni del trattato in materia di aiuti nazionali (articoli 92, 93 e 94) né con altre disposizioni della normativa comunitaria relativa alla politica agraria comune.

La situazione sarebbe tuttavia diversa se ai produttori che operano nello Stato in cui è concesso un aiuto nazionale tale aiuto non venisse accordato, ad esempio, a motivo della nazionalità. In questo caso l'aiuto, pur potendo essere compatibile con le regole di concorrenza previste dal trattato, costituirebbe probabilmente una violazione di altre normative comunitarie, in particolare di quella relativa alla non discriminazione all'interno della Comunità.

Tuttavia la Commissione non è attualmente a conoscenza di alcun caso di trattamento discriminatorio ma sta contattando le autorità francesi e tedesche per poter stabilire i fatti attinenti alla situazione descritta dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 513/91
degli on. Ursula Schleicher e Siebert Alber (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(91/C 259/34)

Oggetto: Commercio di organi umani

1. Di quali informazioni dispone la Commissione delle Comunità europee in merito al commercio di organi in Europa?
2. Vigono in tutti gli Stati membri della Comunità europea norme di legge sul commercio di organi e divergono queste sensibilmente tra loro?
3. Quali Stati privilegiano nella loro legislazione la procedura dell'autorizzazione esplicita e quali quella dell'autorizzazione tacita?
4. Di quali informazioni dispone la Commissione delle Comunità europee circa le notizie sempre più riportate dalla stampa su fatti di crudeltà connessi con il traffico di organi in singoli Stati membri, in particolare in Italia, Gran Bretagna e Paesi Bassi?

(vedi tra l'altro

- *Süddeutsche Zeitung* del 4 settembre 1990: «In Nigeria prospera il traffico di organi umani»,
- *FR* del 14 agosto 1990: «Reni direttamente dal boia»,
- *Sonntag Aktuell* del 10 dicembre 1989: «Reni rubati?»,
- *NZZ* del 19 ottobre 1989: «La storia del traffico di bambini costretti a donare organi»,

— *Die Welt* del 14 settembre 1989: «Macabro ritrovamento alla frontiera con i Paesi Bassi, indagini sul traffico di tessuti umani».

5. Quali possibilità ravvisa la Commissione di conseguire un'accettabile disciplina del commercio di organi nella Comunità europea?

Risposta data dalla sig.ra Papandreu
in nome della Commissione

(6 giugno 1991)

Nelle sue risposte alle interrogazioni scritte ⁽¹⁾ e alle interrogazioni orali ⁽²⁾ sul soggetto in questione, la Commissione dichiarava di essere a conoscenza della diffusa preoccupazione per il traffico internazionale di organi e delle notizie riportate dalla stampa sull'argomento, ma di non disporre di prove sufficienti per esprimersi sull'estensione dei fatti. La Commissione è spiacente di non disporre ancora di più precise informazioni a tale proposito.

Per quanto riguarda i quesiti relativi alle norme sul commercio di organi umani e l'autorizzazione del donatore, gli onorevoli parlamentari sono invitati a riferirsi alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 2090 del sig. Di Rupo ⁽³⁾. La Commissione non dispone per ora di un preciso quadro delle leggi in vigore negli Stati membri.

La Commissione è in stretto contatto con il Consiglio d'Europa, che si occupa diffusamente dei problemi di ordine etico suscitati dai trapianti di organi umani.

⁽¹⁾ N. 622/89 e 12/90, GU n. C 303 del 3. 12. 1990; n. 819/89, GU n. C 125 del 21. 5. 1990.

⁽²⁾ N. H303/89 e H9/90, *Dibattiti del Parlamento europeo* n. 3-381 e 3-385.

⁽³⁾ GU n. C 35 dell'11. 2. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 541/91
dell'on. Helwin Peter (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(91/C 259/35)

Oggetto: Importazione di acciaio da paesi terzi per il 1991

Intende la Commissione conformarsi alla raccomandazione del comitato consultivo della CECA, dell'8 febbraio 1991, mantenendo inalterati tutti gli elementi relativi alle misure di politica estera decise per il 1990, e ciò per quanto riguarda la conclusione di accordi riguardanti l'importazione di acciaio da determinati paesi terzi per il 1991, e attendosi invece, per quanto riguarda i quantita-

tivi, alle attuali disposizioni sullo sviluppo del consumo visibile ovvero mantenendo la ripartizione per prodotti? In caso negativo, in ordine a quali elementi e con quale motivazione intende la Commissione discostarsi dalla raccomandazione del comitato consultivo?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(9 luglio 1991)

In base alla proposta della Commissione ⁽¹⁾ gli Stati membri hanno conferito alla Commissione il mandato per il programma esterno acciaio 1991. Sono stati avviati negoziati per concludere accordi con cinque paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) (Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Romania) e predisporre meccanismi di consultazione con Brasile e Corea del Sud.

La Commissione ha esaminato attentamente le raccomandazioni del comitato consultivo dell'8 febbraio 1991. Effettivamente la maggior parte degli elementi contenuti negli accordi del 1990 sono stati mantenuti inalterati nel 1991, segnatamente le quantità (mantenimento dello status quo, con tonnellaggi supplementari per tener conto delle tradizionali correnti di scambio tra i PECO e l'ex Repubblica democratica tedesca), la ripartizione per Stati membri, le sottoquote per prodotti (introducendo una certa flessibilità) e la copertura geografica (con la trasformazione dell'accordo con il Brasile in uno scambio di lettere che ne lascia pressoché invariati gli elementi).

Se effettivamente in passato è stato introdotto un collegamento tra i tonnellaggi previsti negli accordi sull'acciaio e il consumo interno, per il 1991 si è deciso di tener conto della progressiva liberalizzazione del commercio estero in materia di acciaio, dato che da tre anni non si registrano più situazioni di crisi e che anche altri importatori, tra cui gli Stati Uniti, desiderano sopprimere i VRA (accordi di autolimitazione) nel marzo 1992. La Comunità si è inoltre impegnata ad aiutare i PECO nella transizione verso l'economia di mercato.

La Commissione sottolinea come attualmente si rivelino relativamente pessimistiche talune previsioni contenute nella risoluzione del comitato consultivo: la diminuzione del consumo interno per il primo trimestre 1991 sarà nettamente inferiore al 10% e il corso del dollaro non si rivela oggi debole come fu previsto allora. Infine, i PECO hanno utilizzato nel 1990 solo il 75% dei tonnellaggi previsti negli accordi ed è da escludersi che la loro situazione economica consenta un più consistente impiego quest'anno.

Alla luce delle precedenti considerazioni la Commissione ritiene che la proposta avanzata per il programma esterno 1991 sia perfettamente coerente con la linea di politica estera e che non nuoccia all'interesse della Comunità.

⁽¹⁾ Doc. SEC(90) 2258.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 542/91

dell'on. John McCartin (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(91/C 259/36)

Oggetto: Produzione eccedentaria nel settore lattiero-caseario

Può la Commissione comunicare la quantità di latte eccedentaria rispetto alle quote stabilite per ciascuno Stato membro e precisare se tutti gli Stati membri stiano rispettando i regolamenti comunitari e imponendo il prelievo supplementare in ogni caso di produzione eccedentaria?

Può inoltre precisare quali sono gli Stati membri che non stanno praticando l'applicazione del prelievo supplementare e in che misura ciò inciderà sul bilancio comunitario?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(2 luglio 1991)

Quanto ai dati, l'onorevole parlamentare può far riferimento alla relazione annuale della Commissione sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità ⁽¹⁾. Finora, ad eccezione dell'Italia, tutti gli Stati membri interessati hanno riscosso, per lo meno parzialmente, il prelievo sui quantitativi eccedenti la quantità massima garantita. Per ciò che concerne l'Italia, il ritardo nella riscossione riguarda un importo di 124 milioni di Ecu.

Nell'ambito della liquidazione dei conti del FEOG-Garanzia, la Commissione verifica se gli Stati membri adempiono ai loro obblighi e apporta le rettifiche finanziarie necessarie per le consegne di latte che non sono state oggetto del prelievo.

⁽¹⁾ Tabella 4.20.6.2, pag. T/288 della relazione 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 547/91

dell'on. Didier Anger (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(91/C 259/37)

Oggetto: Impatto ambientale dei fondi strutturali

Secondo quanto dichiarato dalla Commissione nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1962/90 ⁽¹⁾, rappresentanti delle autorità nazionali competenti per l'ambiente possono partecipare ai lavori dei comitati di sorveglianza.

Quanti e quali sono i comitati di sorveglianza di cui fanno parte esperti in materia ambientale?

Può la Commissione indicare se si sono verificati casi in cui il finanziamento di un progetto o programma è stato sospeso o revocato per ragioni ambientali in seguito al parere di un comitato di sorveglianza?

Nella sua risposta la Commissione precisa inoltre che i comitati in questione possono verificare, quanto meno per i progetti di maggior rilievo, se la normativa comunitaria viene applicata correttamente. Concorda la Commissione sul fatto che anche progetti di piccole dimensioni possono causare danni all'ambiente — ad esempio, determinati allevamenti di acquacoltura — e a quali controlli sono sottoposti tali progetti?

(¹) GU n. C 70 del 18. 3. 1991, pag. 27.

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(2 luglio 1991)

La Commissione non dispone attualmente di statistiche che consentano di stabilire il numero di comitati di sorveglianza di cui fanno parte esperti in materia ambientale; detti comitati sono stati creati, in base alla normativa, da una decisione in materia da parte delle autorità nazionali e regionali interessate.

In più casi il mancato rispetto della legislazione comunitaria concernente l'ambiente per progetti previsti da determinati programmi ha portato alla sospensione del contributo comunitario. È il caso, ad esempio, del programma PRODAC in Portogallo e dei progetti di acquacoltura nel golfo di Arta, nell'ambito di un PIM greco.

La Commissione è infine del parere che alcune installazioni acquicole possano avere un impatto sulla qualità dell'ambiente.

Questo riguarda, in particolare, il caso di alcuni allevamenti intensivi all'aperto caratterizzati da densità d'allevamento elevate e da un apporto notevole e regolare di alimento per gli animali allevati.

Il finanziamento comunitario di detti allevamenti è oggetto di una sorveglianza particolare nell'ambito dell'azione dei fondi strutturali e degli strumenti finanziari che intervengono nello sviluppo dell'acquacoltura europea. Ogni progetto d'investimento è oggetto di uno studio d'impatto, tenendo conto della sensibilità dell'ambiente al tipo di allevamento in questione e in conformità delle disposizioni delle legislazioni nazionali in vigore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 548/91

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(91/C 259/38)

Oggetto: Fondi strutturali e ambiente

Nella risposta alla mia interrogazione scritta n. 2013/90 (¹) la Commissione accenna alla possibilità che

venga fornito un aiuto tecnico agli Stati membri per aiutarli ad applicare la legislazione comunitaria sull'ambiente.

Può la Commissione fornire esempi concreti al riguardo?

È essa intenzionata ad assumere nuovi provvedimenti volti a incoraggiare gli Stati membri ad avvalersi di detta possibilità?

(¹) GU n. C 70 del 18. 3. 1991, pag. 27.

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(3 luglio 1991)

Per quanto riguarda l'assistenza tecnica in materia ambientale, prevista nel quadro della riforma dei fondi strutturali, il sostegno tecnico che la Commissione ha finora offerto agli Stati membri riguardava studi orizzontali sulla problematica della protezione dell'ambiente e sullo sviluppo regionale, studi preparatori di analisi e di impatto ambientale in relazione a misure di cofinanziamento comunitario, nonché talune azioni di formazione e di sensibilizzazione. Ad esempio, sono stati eseguiti studi sul metodo da applicare per predisporre misure congiunte di protezione dell'ambiente e di sviluppo economico delle regioni svantaggiate della Comunità, nonché studi sull'utilizzazione di terriccio di rifiuti nelle regioni mediterranee.

Nell'ambito più specifico dell'iniziativa comunitaria ENVIREG (500 milioni di Ecu: 1990/1993), una delle misure sovvenzionabili riguarda il potenziamento delle conoscenze tecniche e l'approfondimento della formazione professionale, nell'ambito di azioni di disinquinamento delle zone costiere per le regioni dell'obiettivo 1 (+ 2 e 5 b per le coste mediterranee) e nel contesto della gestione dei rifiuti industriali per dette regioni dell'obiettivo 1.

L'iniziativa ENVIREG prevede in particolare la costituzione sia di centri di servizi incaricati di aiutare gli enti locali a scegliere ed a mettere in funzione le attrezzature, sia di organismi operanti in collaborazione con gli enti territoriali per una migliore manutenzione delle attrezzature ed una più attenta gestione dei problemi ambientali, particolarmente nel settore idrico. La Commissione ha inoltre istituito una rete di esperti indipendenti ai quali potranno rivolgersi i responsabili dei programmi operativi ed i committenti dei progetti per ottenere il parere tecnico preliminare al finanziamento di taluni investimenti. Attraverso tale rete la Commissione intende contribuire a migliorare le tecnologie e ad organizzare più razionalmente la manutenzione, soprattutto favorendo gli scambi di esperienze.

Il vademecum, che delinea tutte le azioni idonee ad ottenere un finanziamento a titolo di assistenza tecnica nel quadro della riforma, rammenta agli Stati membri le varie possibilità esistenti di ricorrere a tale assistenza in materia ambientale. Spetta dunque alle autorità competenti definire il rispettivo fabbisogno di assistenza tecnica e sottoporlo alla Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 563/91**dell'on. Ben Visser (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(26 marzo 1991)**(91/C 259/39)***Oggetto:** Infrazioni contro i tempi di guida e di riposo nel trasporto su strada

Il tribunale di Groninga svolge un esperimento sul rispetto della legge sui tempi di guida con il quale, grazie ad un approccio a misura di azienda, tenta di ridurre il numero di infrazioni alle disposizioni in materia di tempi di guida e di riposo. Le aziende in cui si constatano molte infrazioni godono di una attenzione speciale da parte della giustizia. I risultati dell'esperimento sono incoraggianti: il numero di infrazioni rilevate mediante controlli improvvisi alle aziende è diminuito notevolmente. Sembra infatti che molte infrazioni sono provocate da una programmazione troppo ravvicinata nelle aziende. L'intervento della giustizia nelle aziende ha comportato una programmazione più consapevole con favorevoli risultati economici. Anche il numero di incidenti e di danni nelle aziende controllate è diminuito sensibilmente. L'esperimento di Groninga è stato nel frattempo imitato in Frisia e nel Drenthe e anche altri tribunali dei Paesi Bassi si sono dimostrati molto interessati (Nieuwsblad Transport del 7 febbraio 1991).

1. È la Commissione a conoscenza dei risultati dell'esperimento di Groninga e, in caso affermativo, qual è la sua posizione al riguardo?
2. Riconosce essa, alla luce dei risultati dell'esperimento di Groninga, possibilità di migliorare il controllo sul rispetto dei tempi di guida e di riposo nell'intera Comunità?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione***(2 luglio 1991)*

La Commissione prende atto con interesse delle iniziative prese dalle autorità olandesi per garantire il rispetto della normativa sociale comunitaria in materia di trasporto stradale, nonché degli encomiabili risultati raggiunti.

Per quanto riguarda le possibilità di estendere nell'intera Comunità un sistema analogo si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla direttiva 88/599/CEE (*) del Consiglio del 23 novembre 1988 che fissa criteri di controllo qualitativo e quantitativo e mira ad introdurre procedure standard di controllo. Considerate le differenze dell'attuale organizzazione delle autorità preposte ai controlli e delle normative vigenti negli Stati membri è difficile prevedere un'armonizzazione delle prassi attualmente in vigore. Ciò nonostante si ritiene che una rigorosa applicazione della direttiva del Consiglio di cui sopra possa dare risultati promettenti.

Il problema dei tempi di guida e di riposo nel trasporto stradale, e in particolare quello delle procedure di controllo, è attualmente all'esame del comitato paritetico per i trasporti stradali. Il comitato sarà informato delle iniziative prese dalle autorità olandesi in materia.

(*) GU n. L 325 del 29. 11. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 610/91**dell'on. José Valverde Lopez (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(15 aprile 1991)**(91/C 259/40)***Oggetto:** Piano nazionale di interesse comunitario concernente la provincia di Almeria (Spagna)

Da vari anni sulla stampa e attraverso dichiarazioni delle autorità regionali si parla dell'esistenza di un piano nazionale di interesse comunitario concernente la provincia di Almeria (Spagna). Si desidera sapere in quale fase si trovi il piano stesso, quale ne sia la portata, quale il contenuto reale, quale la data di approvazione e di finanziamento, nonché quando terminerà.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione***(6 giugno 1991)*

Nel dicembre 1988 le autorità spagnole hanno presentato il programma nazionale di interesse comunitario (PNIC) per Almeria-Levante, che è stato approvato con decisione della Commissione del 26 ottobre 1989.

La realizzazione di questo programma si estende sull'arco di quattro esercizi successivi (1989-1992). Essa richiede un investimento complessivo di 384,8 milioni di Ecu (dei quali 180,5 a carico del FESR), da suddividere tra le categorie «regionali» e «pluriregionali» (investimenti dell'amministrazione centrale).

L'11 aprile 1991, nella seconda riunione del comitato di controllo per tale programma, si è constatato un certo ritardo nello svolgimento dei lavori, causato da problemi tecnici. Si spera nondimeno di riuscire a realizzare integralmente il programma entro la data prestabilita.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento europeo una copia della nota di stampa pubblicata a suo tempo, nonché un elenco in cui figurano i vari elementi di finanziamento, espressi in pesete.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 612/91

dell'on. José Valverde Lopez (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 aprile 1991)

(91/C 259/41)

Oggetto: Campagna di informazione al pubblico sull'utilizzazione della carta «permanente»

Si afferma che un quarto dei libri conservati nelle nostre grandi biblioteche si trova in pericolo di distruzione a causa della qualità della carta utilizzata. La maggior parte dei libri pubblicati in Europa utilizzano carte acide in luogo di carte «permanenti». La stragrande maggioranza dei consumatori non è al corrente di questa situazione, che potrebbe in effetti configurarsi come una truffa di proporzioni enormi e un abuso della fiducia degli acquirenti.

La Commissione ha esaminato la necessità di informare i consumatori nonché di esigere un marchio che contrassegni la qualità della carta «permanente»?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(14 maggio 1991)

Sono in corso dei lavori di ricerca e di normalizzazione in diversi settori, ma tecnicamente non è ancora possibile elaborare una norma di qualità per la carta «permanente».

Occorre tuttavia osservare che tale prodotto concerne gli ambienti professionali (editori, tipografi) e che la conservazione a lungo termine dei libri riguarda le biblioteche ed altri organismi culturali.

Qualora una norma di qualità dovesse risultare fattibile, la Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di un'etichettatura adeguata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 618/91

dell'on. Madron Seligman (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 aprile 1991)

(91/C 259/42)

Oggetto: Introduzione di reti di fibre ottiche nella Comunità

Intende la Commissione elencare gli Stati membri che hanno già avviato l'installazione di una rete di fibre ottiche per le telecomunicazioni?

Intende la Commissione elencare per ciascuno Stato membro il numero di utenti serviti da ciascuna rete nazionale di fibre ottiche?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(13 giugno 1991)

In tutti gli Stati membri vi sono delle reti a fibre ottiche in rapida espansione (in particolare per collegamenti tra uffici e a distanza). La quota europea del mercato delle fibre ottiche è del 32 % (USA 42 %, Giappone/Asia 19 %) (fonte KMI e Information gatekeepers studies).

L'introduzione delle fibre nelle linee di distribuzione (che rappresenteranno il probabile mercato più vasto) è però ancora limitata (vedere tabella).

Non è possibile quantificare il numero di linee che utilizzano la rete a fibre ottiche. In linea generale si può affermare che tutta la popolazione di ciascun paese partecipa alla rete a distanza e di collegamento tra uffici.

La tabella che segue presenta la situazione degli utenti connessi con la linea di distribuzione.

Fibre nella linea di distribuzione

Paese	Fornitore	Tipo	Servizi	Tecnologia	Numero clienti	Inizio operazioni
UK	BT	FTTK FTTH	STT/TV	ROP	130	1990
Spagna	Telefonica	FTTK	STT	doppia stella (AT & T)	120	1991
		FTTH FTTK	STT	bus ottico (Raynet)	100	1991
Francia	France Télécom	FTTH	TV	stella, analogo	30 000	1985
Germania	DBP Telekom	FTTK	STT/TV	bus ottico (Raynet)	400	1990
Paesi Bassi	PTT olandesi	FTTH	STT/TV	ROP	200	1991

Fonte: Commissione d'arbitrato/RACE, 1990.

Sigle:

FTTH: Fibre-to-the-home

FTTK: Fibre-to-the-kerb

STT: Servizi telefonici tradizionali

ROP: Rete ottica passiva

BT: British Telecom

DBP: Deutsche Bundespost

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 627/91
dell'on. François-Xavier de Donnea (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 aprile 1991)
 (91/C 259/43)

Oggetto: Statuto degli agenti delle istituzioni europee

L'articolo 21 della legge belga del 28 dicembre 1990 relativa a varie proposte fiscali e non fiscali (Moniteur Belge del 29 dicembre 1990) dà al coniuge del funzionario dell'agente delle istituzioni europee lo statuto di «isolato fiscale».

1. Ritiene la Commissione che questa disposizione sia conforme al diritto comunitario applicabile in materia? In caso contrario quali misure intende prendere?
2. La Commissione è stata consultata dal governo belga a questo proposito?

Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione

(10 giugno 1991)

La Commissione, dopo un primo esame della legge belga del 28 dicembre 1990 relativa in particolare al quoziente coniugale, ha già informato il governo belga di ritenere che detta legge, adottata peraltro senza previa consultazione della Commissione, sia incompatibile con le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2 del protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità europee. Tale legge potrebbe dunque costituire un'infrazione al diritto comunitario.

La Commissione ha chiesto al governo belga di comunicarle le proprie osservazioni in merito. Alla luce di queste essa prenderà poi i provvedimenti che riterrà più opportuni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 639/91
dell'on. Reimer Böge (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 aprile 1991)
 (91/C 259/44)

Oggetto: Politica della pesca

È la Commissione in grado di confermare che la lontananza dai mercati può comportare per i fornitori di prodotti ittici forti svantaggi sul piano della concorrenza?

Non pensa che i fornitori svantaggiati dal fattore distanza dovrebbero ottenere dei sussidi?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione

(8 maggio 1991)

L'offerta di prodotti ittici geograficamente distante dai principali mercati di consumo può comportare alcuni svantaggi in termini di costo d'accesso a tali mercati.

Tuttavia il calo relativo dei costi di trasporto e la migliore valorizzazione dei prodotti ittici tendono a minimizzare l'incidenza di tale svantaggio.

Questo elemento è stato preso in considerazione nell'ambito della politica dei prezzi prevista dall'organizzazione comune dei mercati dei prodotti ittici. In effetti i prezzi di ritiro regionalizzati consentono ai fornitori lontani dai principali centri comunitari di consumo l'accesso ai mercati in condizioni favorevoli.

Inoltre, nell'ambito delle azioni strutturali a favore del settore della pesca, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, si adopera per porre rimedio agli squilibri che possono colpire tale settore in alcune regioni a causa, fra l'altro, della lontananza geografica di queste ultime.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 640/91
dell'on. Reimer Böge (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 aprile 1991)
 (91/C 259/45)

Oggetto: Politica della pesca

Dai contributi comunitari per la costruzione e l'ammodernamento di imbarcazioni da pesca sono esclusi i natanti che hanno più di 20 anni.

L'età media delle imbarcazioni da pesca del Mar Baltico è di 25 anni, ma va tenuto presente che queste sono state continuamente ammodernate e revisionate.

Non condivide la Commissione il parere che per quanto concerne il sostegno comunitario dovrebbe essere considerato anche l'aspetto del continuo ammodernamento e della revisione delle imbarcazioni e che, in tale contesto, l'età dei natanti dovrebbe essere calcolata ex novo nel caso di imbarcazioni completamente revisionate?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione

(31 maggio 1991)

Contributi comunitari per l'ammodernamento di pescherecci, a norma del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio (1), non sono concessi ai natanti di età superiore a 25 anni, poiché, generalmente, il costo dell'ammodernamento di pescherecci per migliorarne la competitività e la

vitalità economica rispetto alle nuove imbarcazioni aumenta con l'età del natante.

Detto regolamento stabilisce, inoltre, che lo Stato membro deve accertare che il costo dell'ammodernamento di un peschereccio non superi il 50% del valore di una nave nuova dello stesso tipo.

La Commissione è quindi del parere che l'età di un peschereccio non dovrebbe essere modificata a seguito del relativo ammodernamento.

(¹) GU n. L 376 del 31. 12. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 642/91
dell'on. Reimer Böge (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 aprile 1991)
 (91/C 259/46)

Oggetto: Politica della pesca

Può la Commissione fornire dati comparativi concernenti i regimi di previdenza sociale che si applicano ai pescatori comunitari, indicando pure le cifre relative ai sussidi statali?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione

(6 giugno 1991)

La Commissione dispone di dati comparativi sui regimi generali di previdenza sociale negli Stati membri. Tali regimi possono essere applicati anche ai lavoratori del settore della pesca. La Commissione non è però in grado di dire in quali paesi vigono regimi speciali per i pescatori e in quali paesi tali lavoratori sono invece tutelati dai regimi generali.

Sono disponibili dati d'ordine finanziario relativi all'insieme dei regimi di previdenza sociale, ivi compresi i contributi dello Stato al finanziamento delle spese di previdenza sociale per singolo Stato membro. Tali cifre, tuttavia, non consentono di distinguere i sussidi statali destinati ai regimi di previdenza sociale dei pescatori, laddove regimi speciali sono applicati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 650/91
dell'on. Virginio Bettini (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 aprile 1991)
 (91/C 259/47)

Oggetto: Innalzamento della temperatura del Pò (Italia)

1. È al corrente la Commissione che una ricerca condotta dall'ENEA (Ente nazionale per le energie alterna-

tive) dal 1986 al 1991 e presentata a Milano presso la regione Lombardia il 4 marzo 1991 ha valutato in 1 grado centigrado l'aumento della temperatura delle acque del Pò, determinato dagli impianti per la produzione di energia elettrica installati lungo il suo corso?

2. È pure al corrente la Commissione che la centrale termoelettrica di Porto Tolle sul delta del Pò ha scaricato dal 1980 ad oggi, senza preventiva autorizzazione e senza preventiva valutazione di impatto ambientale, 80 m³/sec di acqua a una temperatura di 20-25 °C superiore al corpo recettore fiume?

3. Non ritiene la Commissione che tutto ciò avvenga in violazione delle norme comunitarie?

4. Come valuta la Commissione la proposta di ulteriore ampliamento della centrale termoelettrica policombustibile di Sermide, indipendentemente dalla preventiva valutazione di impatto ambientale?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(7 giugno 1991)

L'effetto degli scarichi termici sulla temperatura delle acque riceventi è disciplinato dall'allegato I della direttiva 78/695/CEE del Consiglio (¹) sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Tuttavia il fiume Pò non rientra tra le acque designate conformemente all'articolo 4 della suddetta direttiva.

La Commissione sta attualmente lavorando ad una proposta di direttiva sulla qualità ecologica delle acque, intesa a trattare esaurientemente tali casi in futuro.

In riferimento al punto 4, dal momento che non ci sono indicazioni in merito al potere termico dello stabilimento di Sermide, non è chiaro se questo progetto debba essere sottoposto ad uno studio sull'impatto ambientale o meno.

Pertanto la Commissione sarebbe grata all'onorevole parlamentare se potesse fornirle dettagli più precisi su tale questione.

(¹) GU n. L 222 del 14. 8. 1978.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 693/91
dell'on. Christine Oddy (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(19 aprile 1991)
 (91/C 259/48)

Oggetto: Isola Cat, Bahamas

Può far sapere la Commissione quali aiuti sono stati forniti dalla Comunità europea all'isola Cat nelle Bahamas,

precisando quale forma hanno assunto e per quali progetti sono stati utilizzati?

Ha il governo degli Stati Uniti sollevato, direttamente o indirettamente, obiezioni alla concessione di tali aiuti?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(24 maggio 1991)**

Nel quadro del programma nazionale indicativo di Lomé III per le Bahamas, la Commissione ha finanziato un progetto di energia rurale di 2,5 milioni di Ecu dell'isola Cat. L'aiuto ha assunto la forma di prestito a condizioni speciali (1 milione di Ecu) e di aiuto non rimborsabile (1,5 milioni di Ecu). Il progetto, ora quasi ultimato, è stato approvato nel gennaio 1988 ed è cofinanziato con il governo delle Bahamas/Bahamas Electricity Corporation, che ha fornito un ulteriore contributo di 1,25 milioni di Ecu. Esso comprende l'installazione e la fornitura di macchinari relativi ad una centrale elettrica e la costruzione di linee di trasmissione e di distribuzione. I fondi FES sono stati utilizzati per l'acquisto di materiale e la costruzione di linee elettriche, l'esecuzione delle opere civili e edilizie relative alla centrale elettrica e l'installazione di gruppi elettrogeni e di un'apparecchiatura elettrica di comando.

Non risulta alla Commissione che il governo degli Stati Uniti abbia sollevato obiezioni in merito al finanziamento di un progetto nell'isola Cat.

Difatti l'ammontare complessivo del finanziamento comunitario previsto nel quadro comunitario di sostegno (QCS) per la Grecia ammonta a 6 667 milioni di Ecu così suddivisi: 3 662 milioni di Ecu da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale (55%), 1 728 milioni di Ecu da parte del Fondo sociale europeo (26%) e 1 277 milioni di Ecu da parte del FEAOG — sezione orientamento (19%).

Premesso che le attuali attività strutturali del settore agricolo assorbono gran parte del finanziamento comunitario di cui sopra (misure orizzontali di mantenimento, impegni PIM e altri programmi già approvati), non rimane spazio per nuove importanti attività comprese nei piani di sviluppo regionale (PSR) già presentati e che riguardavano provvedimenti per la tutela ambientale, la riparazione di danni, le foreste, la zootecnica, ecc.

A titolo d'esempio, per il programma regionale «imprese» del PSR — Grecia occidentale dotato di 143,1 milioni di Ecu il finanziamento comunitario ammonta a 86 milioni di Ecu, mentre al sottoprogramma I che riguarda misure a favore del settore primario per un importo complessivo di 11,1 milioni di Ecu il finanziamento comunitario ammonta a 5,5 milioni di Ecu per un quinquennio, importo quest'ultimo insufficiente per un pur minimo sviluppo agricolo della regione.

Può la Commissione dire quali nuovi provvedimenti assumerà per conseguire l'obiettivo iniziale dello sviluppo integrato delle regioni agricole della Grecia, il cui settore primario ha bisogno di un particolare sostegno essendo caratterizzato da bassa produttività e competitività e denotando gravi carenze strutturali?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
(13 giugno 1991)**

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 740/91
dell'on. Filippos Pierros (PPE)**

alla Commissione delle Comunità europee

(23 aprile 1991)

(91/C 259/49)

Oggetto: Finanziamento del settore agricolo greco nell'ambito dei piani di sviluppo regionale

La riforma dei fondi strutturali della Comunità prevede il raddoppio delle dotazioni tra il 1987 e il 1993. Tuttavia il finanziamento delle misure strutturali del settore agricolo greco mediante il FEAOG — sezione orientamento è stato mantenuto a livelli bassi nonostante la grande importanza di tale settore per l'economia greca dal momento che dà lavoro al 27,2% della popolazione attiva.

L'obiettivo del raddoppio dei fondi non sembra quindi essere stato raggiunto per quanto riguarda il Fondo agricolo, per cui il settore primario greco verrà a trovarsi privo delle risorse indispensabili per il suo sviluppo strutturale nel quinquennio 1989-1993.

Nell'ambito della riforma dei fondi strutturali il Consiglio europeo ha deciso che il volume delle spese per i fondi strutturali (FESR, FSE, FEAOG-Orientamento) dovrebbe essere raddoppiato entro il 1993 in termini reali. Questo raddoppio globale delle dotazioni dei fondi strutturali non ha mai implicato un raddoppio degli stanziamenti di ciascuno dei fondi in particolare.

Va rilevato che la determinazione della dotazione globale di ciascun fondo è il risultato dei negoziati che si svolgono nell'ambito della compartecipazione e rispecchia anche le priorità stabilite dal governo ellenico. La percentuale del 19,1% dell'importo globale del finanziamento comunitario assegnata al FEAOG-Orientamento nel quadro comunitario di sostegno della Grecia è la più elevata tra quelle delle regioni dell'obiettivo 1.

La Commissione fa notare all'onorevole parlamentare che, se importi cospicui sono destinati ad azioni esistenti, i nuovi programmi operativi in Grecia beneficiano degli importi non trascurabili del FEAOG. Un importo globale

di 247 milioni di Ecu è attribuito per il PO «strutture agrarie» (129,4 milioni di Ecu), i POP regionali (67,6 milioni di Ecu) e i PO «albicocche» e «fillossera» (50 milioni di Ecu).

Gli importi assegnati tramite i POP regionali a ciascuna delle regioni, compresa la Grecia occidentale, citata come esempio dall'onorevole parlamentare, sembrano in realtà poco elevati rispetto al fabbisogno e sono pertanto destinati a concorrere a priorità di primo grado. Non bisogna tuttavia sottovalutare il contributo del FEAOG tramite altri programmi. Ad esempio, il PIM Grecia occidentale-Peloponneso assegna 86,6 milioni di Ecu tramite il FEAOG e 38,8 milioni di Ecu in virtù della linea 551 per azioni agricole e di sviluppo rurale.

Va infine sottolineato che le azioni di sviluppo regionale, che figurano a titolo di vari assi del QCS per la Grecia e che sono a carico segnatamente del FESR, vanno a beneficio dell'insieme della popolazione delle regioni greche, comprese le zone agricole rurali e contribuiscono quindi direttamente allo sviluppo economico e sociale del mondo rurale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 745/91
dell'on. Maxime Verhagen (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 aprile 1991)
(91/C 259/50)

Oggetto: Proroga dei programmi del FESR dopo il 1991

1. Ammette la Commissione che, in considerazione dello sviluppo economico a lungo termine di determinate regioni comunitarie, occorre fare subito chiarezza sull'eventuale proroga dei programmi del FESR dopo il 1991?
2. Non ritiene forse la Commissione che non solo sia tempo di pensarci ma anche di metter mano ad una concreta elaborazione?
3. Quando prenderà l'iniziativa di consultarsi con gli Stati membri per una proroga fino al 1993 dei programmi comunitari per le regioni di cui all'obiettivo 2 del Fondo europeo di sviluppo regionale?
4. La Commissione si attende che dopo il 1991 intervengano notevoli cambiamenti nella delimitazione delle aree di cui all'obiettivo 2?
5. In caso affermativo, può chiarire le caratteristiche di questi cambiamenti e spiegarne le conseguenze per le regioni interessate?

Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione
(10 luglio 1991)

Il 29 aprile 1991 la Commissione ha deciso di prorogare di altri due anni, ossia sino alla fine del 1993, la validità dell'attuale elenco delle zone idonee ad ottenere l'aiuto dei fondi strutturali nel quadro dell'obiettivo 2.

La Commissione auspica che i quadri comunitari di sostegno ed i programmi per il 1992-1993 siano pronti entro il corrente anno.

Il 15 aprile 1991 essa ha chiesto il parere del comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni. Sono inoltre in corso trattative nell'ambito della compartecipazione a livello regionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 746/91
dell'on. Manfred Vohrer (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 aprile 1991)
(91/C 259/51)

Oggetto: Libera circolazione degli animali domestici nella CE

I proprietari di animali domestici continuano a lamentarsi per il fatto che animali vaccinati e sottoposti al controllo della polizia veterinaria, provvisti di certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario, non possono viaggiare con i rispettivi proprietari su tutto il territorio della Comunità europea. A fronte di tutti gli sforzi compiuti per una libera circolazione dei viaggiatori, non si riesce a capire questa restrizione applicata dalla Gran Bretagna.

La Commissione si sforza di porre rimedio a questo inconveniente?

Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
(12 giugno 1991)

La Commissione è consapevole del problema relativo principalmente alle restrizioni di quarantena per la rabbia nel Regno Unito e in Irlanda. Negli Stati membri dove è presente l'infezione viene attualmente realizzato un programma di eradicazione della rabbia sovvenzionato dalla Comunità. L'obiettivo è di eradicare la malattia prima del 31 dicembre 1992.

Raggiunto tale obiettivo, non vi sarebbe alcun motivo di mantenere le attuali restrizioni di quarantena.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 794/91
dell'on. Jacques Vernier (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee
 (29 aprile 1991)
 (91/C 259/52)

Oggetto: Statistiche sulla pesca

Sembra che su scala comunitaria non esistano statistiche sulla quota rispettiva delle varie categorie di pescherecci (pesca costiera, pesca d'altura, pescherecci-fabbriche) sul totale delle catture (in tonnellate e in valore). Visto che queste statistiche potrebbero senza dubbio essere desunte sulla base dei dati nazionali consentendo così una migliore conoscenza delle strutture del settore della pesca, potrebbe la Commissione:

1. qualora ciò sia immediatamente possibile rendere note queste informazioni?
2. qualora ciò non sia possibile incaricare l'Ufficio statistico delle Comunità di calcolare regolarmente questi dati nel quadro delle proprie serie sull'agricoltura e la pesca?

Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
 (4 giugno 1991)

La Commissione può confermare che non esistono attualmente statistiche a livello comunitario sulla ripartizione delle catture per categoria di pescherecci.

Tuttavia, al fine di migliorare lo strumento statistico nel settore della pesca e più particolarmente per quanto riguarda gli sbarchi, il Consiglio ha recentemente adottato un regolamento relativo alla notifica di statistiche sugli sbarchi di prodotti ittici negli Stati membri.

Il regolamento, che sarà applicabile dal 1° gennaio 1992, consentirà una visione globale degli sbarchi dei prodotti della pesca nella Comunità sotto il profilo quantitativo e del valore.

Per quanto riguarda la struttura delle flotte da pesca, la Commissione sta procedendo alla compilazione di uno schedario dei pescherecci della Comunità, con informazioni relative alle caratteristiche dei natanti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 800/91
dell'on. James Ford (S)
alla Commissione delle Comunità europee
 (29 aprile 1991)
 (91/C 259/53)

Oggetto: Aiuti finanziari alle chiese

Sa la Commissione se esistano fondi disponibili nel quadro della CE per contribuire alla manutenzione e al mantenimento dei luoghi di culto?

Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione
 (14 giugno 1991)

Il contributo della Commissione a favore di monumenti e siti storici viene erogato attraverso il programma annuale «Sostegno a progetti-pilota per la conservazione del patrimonio architettonico comunitario», dedicato ogni anno ad un tema specifico (1).

Nell'ambito di detto programma, il contributo finanziario della Commissione a progetti-pilota selezionati è strettamente limitato a opere di conservazione o restauro.

Poiché le risorse finanziarie disponibili sono alquanto limitate (2,6 milioni di Ecu concessi a 26 progetti-pilota selezionati tra i 1 138 presentati nel 1990), il programma si prefigge in primo luogo di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica al proprio patrimonio architettonico.

(1) GU n. C 304 del 4. 12. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 814/91
dell'on. Kenneth Collins (S)
alla Commissione delle Comunità europee
 (3 maggio 1991)
 (91/C 259/54)

Oggetto: Additivi generici per foraggio

A norma della legislazione comunitaria i preparati destinati ad essere utilizzati come additivi per foraggio sono autorizzati per la somministrazione agli animali domestici. I produttori generici possono fornire tali prodotti, alla scadenza della licenza, senza l'obbligo di confermare che il loro prodotto è simile, in termini di sicurezza, qualità, farmacocinetica, ecc., al preparato che originariamente ha ottenuto la registrazione.

In queste condizioni, come garantisce la Commissione che gli additivi generici per foraggio siano prodotti con le stesse caratteristiche e la stessa qualità del preparato registrato inizialmente?

Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
 (3 luglio 1991)

A norma dell'articolo 21 della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire che, nella fase della commercializzazione, gli additivi utilizzati nei mangimi siano sottoposti a controlli ufficiali, almeno per sondaggio.

Per verificare la conformità del preparato messo in commercio, le autorità competenti dovranno essere in possesso della monografia dell'additivo autorizzato; questa monografia, che costituisce un elemento fondamentale della documentazione sull'additivo, indica il metodo di fabbricazione ed i criteri per identificarne e caratterizzarne i preparati, particolarmente la sua composizione ed il grado di purezza, nonché le proprietà fisico-chimiche e biologiche.

(¹) GU n. L 270 del 14. 2. 1970.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 837/91

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(3 maggio 1991)
(91/C 259/55)

Oggetto: Pubblicità degli aiuti del FESR

In che modo i dodici Stati membri si conformano ai regolamenti (CEE) n. 4253/88 (¹) e (CEE) n. 4254/88 (²), in cui si dispone che alle opere cofinanziate dal FESR siano apposti, a scopo informativo e commemorativo, i simboli della Comunità? In caso di inadempienza, quale posizione assume generalmente la Commissione?

(¹) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(²) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(8 luglio 1991)

Si rammenta all'onorevole parlamentare che le disposizioni contenute nell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e nell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4254/88 sono state integrate con una clausola standard in materia di pubblicità, la quale figura in tutti i quadri comunitari di sostegno. Inoltre, ai fini dell'uniforme interpretazione di queste norme, il 19 dicembre 1990 la Commissione ha adottato una comunicazione agli Stati membri concernente le disposizioni in materia d'informazione e di pubblicità relativa agli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (¹).

Questa comunicazione contiene la descrizione particolareggiata delle misure da adottare e delle relative modalità di esecuzione. I comitati di controllo del QCS e dei programmi operativi, ai quali partecipano i servizi della Commissione, ne verificheranno — come prestabilito — la corretta applicazione. I comitati sono stati costituiti recentemente. Nelle relazioni annuali della Commissione previste nell'articolo 31 del regolamento (CEE)

n. 4253/88, figurerà la valutazione del modo in cui gli Stati membri avranno applicato disposizioni in parola.

(¹) GU n. C 6 del 10. 1. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 872/91

dell'on. José Torres Couto (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(8 maggio 1991)
(91/C 259/56)

Oggetto: Sicurezza sociale

Nel quadro del programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, quando intende la Commissione elaborare una proposta di direttiva concernente la «sicurezza sociale» per la convergenza degli obiettivi?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(7 giugno 1991)

La Commissione non intende vincolare gli Stati membri in un settore in cui essi debbono conservare la competenza per l'organizzazione e il finanziamento del proprio sistema di protezione sociale.

L'analisi della probabile incidenza del completamento del mercato interno sembra rendere tuttavia auspicabile un ravvicinamento progressivo dei livelli di protezione sociale, considerato anche che tutti i sistemi in materia debbono affrontare problemi analoghi. Per favorire il ravvicinamento dei livelli si è ritenuto utile, proprio per l'analogia dei problemi, precisare in un unico testo una serie di obiettivi comuni che serviranno da orientamento alle politiche degli Stati membri nel settore in questione.

Per questa ragione la Commissione ha proposto, nel suo programma d'azione relativo all'attuazione della Carta sociale, una strategia volta a far convergere dette politiche attorno a obiettivi definiti in comune. A tale riguardo la Commissione prenderà presto un'iniziativa in forma di raccomandazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 920/91

dell'on. Cristiana Muscardini (NI)
alla Commissione delle Comunità europee

(15 maggio 1991)
(91/C 259/57)

Oggetto: Protezionismo giapponese nel settore delle pelli

Per conoscere se la Commissione intende far le necessarie pressioni affinché il governo giapponese modifichi la pro-

pria posizione protezionista nel settore delle pelli, tenendo conto che le «concessioni» fatte da quest'ultimo col raddoppio della quota di cuoio tassata sotto il 20% corrispondono a solo 2 giorni della produzione europea; e se in caso di rifiuto ingiustificato, non pensi ricorrere, come lo fanno gli USA, a ritorsioni economiche.

in pelle anche in sede di Uruguay Round, insistendo su soluzioni che tengano conto delle preoccupazioni della Comunità.

Per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti di ritorsione, la Commissione preferisce evitare qualsiasi congettura al riguardo, in attesa dell'esito dell'attuale tornata di negoziati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1136/91

dell'on. Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 maggio 1991)

(91/C 259/58)

Oggetto: Esportazioni comunitarie di pelli conciate in Giappone

Il Giappone applica alle pelli conciate provenienti dalla CEE diritti doganali che raggiungono il 60%, autorizzando, per quantitativi limitati, l'importazione a un'aliquota ridotta del 20%. Da parte sua la CEE applica alle pelli conciate provenienti dal Giappone un dazio variabile tra il 4 e il 7%.

Quali misure pensa di adottare la Commissione, nel quadro delle relazioni che intrattiene normalmente con il Giappone, per equilibrare tale situazione pregiudizievole per il settore comunitario?

**Risposta comune data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 920/91 e 1136/91**

(30 luglio 1991)

La Commissione è al corrente del livello proibitivo delle tariffe applicate alle pelli e alle calzature in pelle (cui si sottrae solo una esigua parte delle importazioni, che rientrano nell'ambito di un contingente tariffario, a cui si applica un dazio ridotto). Tali tariffe impediscono alle aziende della Comunità di realizzare a pieno il loro potenziale d'esportazione.

La Commissione ha colto ogni occasione per insistere affinché vengano migliorate le condizioni di accesso al mercato giapponese. A livello bilaterale, essa è impegnata in negoziati volti ad ottenere un regime d'importazione analogo a quello applicato ad altri paesi industrializzati, dopo un periodo transitorio in cui le condizioni di accesso accordate ai prodotti comunitari verrebbero notevolmente migliorate. Finora ha ottenuto alcuni miglioramenti, ma non è stato ancora possibile definire una soluzione soddisfacente. A livello multilaterale, la Commissione ha sollevato il problema delle pelli e delle calzature

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 922/91

dell'on. Cristiana Muscardini (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 maggio 1991)

(91/C 259/59)

Oggetto: Agibilità strada statale SS 20, valle di Roja

Considerato che in seguito alla frana del 9 dicembre 1990, che ha causato la morte di 2 cittadini francesi, la SS 20 vale Roja è stata chiusa per oltre un mese, che i lavori di ripristino, peraltro approssimativamente eseguiti, hanno tenuto chiusa la zona per fasce orarie di transito per oltre 45 giorni causando danni ingenti agli abitanti della valle, alle iniziative economiche ed a coloro che transitavano per turismo e per lavoro, interroga la Commissione perché verifichi il progetto dell'ANAS di circa 55 miliardi per la modifica e ristrutturazione del tratto e per sapere se saranno poste in essere iniziative anche in vista del 1992, sia per risolvere i problemi della agibilità della SS 20, strada internazionale a tutti gli effetti, e per garantire l'economia della vallata, tenuto conto della comunicazione della Commissione della Comunità europea agli Stati membri C (90) 1562/3 — zone di confine — e per evitare l'eventuale isolamento dei centri di Airole, Olivetta e Fanghetto, la cui economia dipende dal passaggio della SS 20?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(23 luglio 1991)

La Commissione prende atto delle informazioni comunicate relative all'agibilità della strada statale SS 20 della valle di Roja.

Tuttavia ricorda all'onorevole parlamentare che non spetta alla Commissione indicare la scelta dei tracciati delle vie di comunicazione, in quanto tale attribuzione è di sola competenza delle autorità nazionali.

Trattandosi inoltre di un'infrastruttura pesante e di un costo ingente (l'importo dell'investimento è valutato a più di 36 milioni di Ecu), il progetto in questione non può essere considerato nel contesto dell'iniziativa comunitaria

riguardante le zone frontaliere (Interreg) annunciato dalla Commissione nella sua comunicazione del 25 luglio 1990 (¹).

(¹) GU n. C 215 del 30. 8. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 929/91

dell'on. Yvan Blot (DR)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 maggio 1991)
(91/C 259/60)

Oggetto: Aliquota ridotta dell'IVA per le aziende orticole e vivaistiche

La Commissione europea non ha ritenuto utile inserire i prodotti dell'industria orticola e vivaistica, nonostante il loro carattere agricolo, fra quelli che beneficerebbero dell'aliquota ridotta dell'IVA con il mercato unico del 1993.

Stante il ruolo fondamentale di tali prodotti per l'ambiente, la qualità della vita e la salute pubblica, non crede la Commissione che sarebbe opportuno allineare le aliquote IVA dei prodotti dell'orticoltura a quelle applicabili ai prodotti alimentari, onde evitare distorsioni di concorrenza dannose per il settore nel suo complesso?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 985/91

dell'on. Alain Marleix (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 maggio 1991)
(91/C 259/61)

Oggetto: Fissazione dell'aliquota IVA applicabile ai prodotti dell'orticoltura ornamentale

Si sta mettendo a punto l'aliquota IVA applicabile ai prodotti dell'orticoltura ornamentale al 1° gennaio 1993, che si situa in una forcella fra il 14 e il 19%. Gli operatori europei del settore che siedono nel COPA-COGECA hanno mostrato unanimemente il loro sostegno ad un'opzione bassa dell'aliquota IVA (dal 4 al 9%), difesa in linea di principio dai governi della Francia, dei Paesi Bassi, dell'Italia, della Grecia e della Germania, ma più in generale da tutti gli operatori europei del settore orticolo e vivaistico.

I risultati degli studi effettuati circa le conseguenze di una fissazione dell'aliquota IVA tra il 14 e il 19% sono chiari e ne emerge un calo dei consumi prossimo al 10%.

La Commissione può render noti i motivi di questa fissazione tra il 14 e il 19%, che comporterebbe effetti disa-

strosi sull'economia orticola in generale e sull'occupazione del settore in particolare, che rappresenta comunque il 25% degli addetti in agricoltura?

Risposta comune data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 929/91 e 985/91
(10 luglio 1991)

Il Consiglio ECOFIN del 18 marzo 1991 ha discusso il problema del campo d'applicazione dell'aliquota ridotta dell'IVA a partire dal gennaio 1993. In tale occasione il Consiglio ha confermato la sua concezione secondo cui le aliquote ridotte IVA dovrebbero essere applicabili ad un elenco di prodotti essenziali e a beni e servizi che corrispondono a obiettivi di politica sociale o culturale, purché si tratti di prodotti per i quali il rischio di distorsione della concorrenza intracomunitaria sia limitato o nullo. I prodotti orticoli e simili non figurano sull'elenco di prodotti per i quali il Consiglio ha approvato l'applicazione dell'aliquota ridotta; pertanto dopo il 1992 essi saranno soggetti all'aliquota normale dell'IVA.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 931/91

dell'on. Sérgio Ribeiro (CG)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 maggio 1991)
(91/C 259/62)

Oggetto: Studio sul progetto di diga dell'Alqueva

In risposta all'interrogazione scritta n. 3072/90 (¹) sul progetto di diga dell'Alqueva la Commissione (per voce del commissario B. Millan) afferma in data 26 marzo u.s. di essere «chiaramente convinta dell'importanza del progetto della diga dell'Alqueva per lo sviluppo dell'Alentejo», ma che tale progetto non verrà incluso tra i progetti da realizzare nell'ambito del QCS (1989-93) in quanto «le autorità portoghesi non avevano ritenuto che esso fosse giunto a completo sviluppo».

Nello stesso periodo il primo ministro portoghese in visita nell'Alentejo e nella zona dell'Alqueva ha affermato che la costruzione della diga dipenderebbe da una decisione della Commissione.

Sperando che tale apparente contraddizione sia superata dalla frase finale della risposta della Commissione alla mia interrogazione, in base alla quale «è all'esame l'avvio di uno studio sul quale si baseranno le decisioni da prendere», chiedo: da cosa/da chi dipende l'avvio di questo studio; come/in che termini e quando esso sarà effettuato?

(¹) GU n. C 210 del 12. 8. 1991, pag. 13.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(13 giugno 1991)

Il bando di gara per lo studio globale ed integrato per la valutazione dei lavori relativi all'Alqueva e del loro impatto sull'economia nazionale e regionale è già stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; il periodo di accettazione delle offerte è scaduto il 15 maggio 1991. Lo studio dovrà servire di base ad una decisione del governo portoghese sulla realizzazione dei lavori.

La Commissione prevede che lo studio sarà ultimato verso la fine del 1991. Il suo costo complessivo non dovrà superare gli 800 000 Ecu (finanziamento comunitario al 100%).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 937/91

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 maggio 1991)

(91/C 259/63)

Oggetto: Proposta di direttiva sui programmi per elaboratore — Base giuridica dell'articolo 2, paragrafo 3

La succitata proposta di direttiva (COM(90) 509 def.)⁽¹⁾ ha come base giuridica l'articolo 100 A del trattato CEE.

Orbene, all'articolo 2, paragrafo 2 della proposta di direttiva figura una disposizione per la quale sembra essere applicabile l'articolo 100 A2.

1. Ritiene la Commissione che l'articolo 100 A2 si applichi all'articolo 2, paragrafo 3 di tale proposta di direttiva?
2. In caso di risposta positiva alla domanda numero 1, quale conclusione trae allora la Commissione circa la maggioranza (qualificata/all'unanimità) con la quale tale proposta di direttiva deve essere approvata?
3. In termini generali, qualora in una proposta di direttiva figurino delle disposizioni che rientrano sia nel campo di applicazione dell'articolo 100 A 1 che dell'articolo 100 A 2, a quale maggioranza occorre approvare la proposta di direttiva considerata? È sufficiente in tal caso una semplice menzione dell'articolo 100 A quale base giuridica e non occorre fornire ulteriori specificazioni in materia?

⁽¹⁾ GU n. C 320 del 20. 12. 1990, pag. 22.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(5 luglio 1991)

1 e 2. Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della proposta di direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per

elaboratore (che non è stato peraltro ripreso nel dispositivo della direttiva 91/250/CEE⁽¹⁾ adottata dal Consiglio il 14 maggio 1991) riguarda le conseguenze per il diritto di autore su un programma per elaboratore del caso in cui una persona abbia creato tale programma per un'altra che ne è la committente.

La Commissione non vede come una tale disposizione possa rientrare nelle materie di cui al paragrafo 2 dell'articolo 100A del trattato CEE, cioè le disposizioni fiscali, quelle relative alla libera circolazione delle persone e quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. L'articolo 100A è stato inserito nel trattato dall'Atto unico europeo quale base per l'adozione di tutte le misure di armonizzazione aventi per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ai sensi dell'articolo 8A, secondo comma, e cioè lo spazio senza frontiere interne, con le due seguenti riserve:

- l'esistenza di una norma specifica del trattato che costituisca in tal caso l'esatta base giuridica dei provvedimenti da adottare,
- l'esplicita esclusione delle materie elencate nel paragrafo 2 dell'articolo 100A, da ricondurre o ad una base specifica qualora essa esista (esempio: l'articolo 99 per la fiscalità indiretta) o all'articolo 100.

D'altra parte la Commissione ritiene in via generale che un atto debba basarsi su un'unica base giuridica, scelta in funzione di considerazioni obiettive, conformemente alla giurisprudenza della Corte e tenuto conto degli effetti di tale atto sulla politica o sulla libertà di cui trattasi, a prescindere da un'eventuale molteplicità degli obiettivi perseguiti.

In particolare la presenza in un atto di disposizioni che, isolatamente considerate, potrebbero sembrare riconducibili anche ad un'altra materia, non giustifica l'aggiunta di una seconda base giuridica, qualora tali disposizioni siano inseparabili dagli elementi principali dell'atto di cui esse costituiscono l'elemento accessorio.

⁽¹⁾ GU n. L 122 del 17. 5. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 940/91

dell'on. David Martin (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 maggio 1991)

(91/C 259/64)

Oggetto: Classificazione di atti comunitari

In vista della discussione sulla classificazione di atti comunitari, può la Commissione precisare perché nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (versione inglese):

- la direttiva 91/31/CEE della Commissione ⁽¹⁾ del 19 dicembre 1990 sulle banche multilaterali di sviluppo si autodefinisce una direttiva nel titolo e all'articolo 3, e invece un regolamento nella frase che precede l'articolo 1;
- la decisione 91/25/CEE della Commissione ⁽²⁾ del 18 dicembre 1990, che modifica i limiti delle zone agricole svantaggiate nel Regno Unito, è denominata decisione nel titolo e nella frase introduttiva all'articolo 1, ma regolamento nell'ultimo considerando?

Esistono casi in cui la Commissione ha adottato un regolamento in applicazione di una direttiva del Consiglio?

Con quale frequenza la Commissione adotta una decisione in applicazione di una direttiva del Consiglio?

Ha mai la Commissione adottato una direttiva in applicazione di un regolamento del Consiglio?

⁽¹⁾ GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 25.

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(4 luglio 1991)

I due casi citati dall'onorevole parlamentare sono il frutto di un errore di pubblicazione unicamente nella versione inglese della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

In entrambi i casi il testo notificato alle autorità interessate era, invece, corretto. Il testo in questione è, inoltre, l'unico che faccia fede poiché, sia per una decisione come per una direttiva, è la notifica e non la pubblicazione condizione d'applicabilità. La Commissione, tuttavia, ha proceduto a rettificare i testi erronei. Le rettifiche sono state pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 121 del 16 maggio 1991 per la direttiva e n. L 112 del 4 maggio 1991 per la decisione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 946/91

dell'on. Michael Welsh (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 maggio 1991)

(91/C 259/65)

Oggetto: Creazione di piccole e medie imprese nella Comunità

Intende la Commissione rendere noto il numero di piccole e medie imprese create in ciascuno Stato membro fra il 1° gennaio 1980 e il 31 dicembre 1989, oppure fornire statistiche per l'ultimo periodo comparativo per il quale si dispone di statistiche?

Intende la Commissione rendere noto il numero di posti di lavoro creati in ciascuno Stato membro attraverso le nuove piccole e medie imprese per il periodo sopra indicato?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(5 luglio 1991)

Dal 1987 la Commissione ha messo a punto un programma di raccolta di informazioni statistiche sulle PMI. I primi risultati sono stati pubblicati nel 1990, nel fascicolo «Imprese nella Comunità europea». Tale documento presenta una descrizione della distribuzione delle imprese per classe d'ampiezza in base al numero dei dipendenti e per settore, in ogni Stato membro, permettendo pertanto di isolare il contributo delle PMI all'occupazione settoriale e totale. Un esemplare di tale documento viene direttamente inviato all'onorevole parlamentare e al segretario generale del Parlamento.

L'anno di riferimento è il 1986. È indicata anche la variazione del numero di imprese tra tale data ed un anno precedente, il 1983 o il 1980 a seconda del caso (tavola 3, cap. 4-16). Entro la fine del 1991 saranno disponibili e pubblicate dalla Commissione le informazioni corrispondenti relative al 1988.

Tale variabile — variazione del numero di imprese tra due date — non equivale peraltro ad una statistica sulla costituzione di nuove PMI o di nuovi posti di lavoro.

La Commissione intende in ogni modo tenere conto di questi fenomeni nel prosieguo dei suoi lavori statistici.

Precisamente in tale ottica s'iscrive, tra gli altri, il progetto di armonizzazione dei registri di imprese già esistenti nei vari Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 971/91

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 maggio 1991)

(91/C 259/66)

Oggetto: Ritardi nella riscossione delle sovvenzioni agricole comunitarie

Molte piccole aziende agricole delle province spagnole di Almería, Granada e Málaga, per lo più dirette da giovani agricoltori, non hanno ancora ricevuto le sovvenzioni loro assegnate sia dalla Comunità europea sia del ministero dell'agricoltura spagnolo per la riconversione delle colture.

Considerato che tali ritardi già raggiungono i due anni, gli agricoltori si trovano in una situazione molto difficile in quanto hanno sollecitato crediti «ponte» che stanno per scadere, e i prestiti richiesti ammontano anche a dieci milioni di pesetas e sono costituiti per il 65% da sovvenzioni a fondo perduto.

Può la Commissione far sapere a che cosa è dovuta questa situazione anomala che sta tanto danneggiando i suddetti agricoltori, e quali misure può proporre per rimediare al più presto alla situazione critica in cui essi si trovano?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
(2 luglio 1991)**

La Commissione non è al corrente degli obblighi che avrebbe nei confronti degli agricoltori spagnoli per quanto concerne un premio di riconversione.

Sino a due anni fa non esisteva alcuna base giuridica che permettesse la concessione di aiuti per la riconversione. Nell'ambito del FEAOG-orientamento, sul piano «orizzontale», l'articolo primo quater del regolamento (CEE) n. 797/85 ⁽¹⁾ prevede bensì la riconversione della produzione, ma il Consiglio non ha finora stabilito né l'elenco dei prodotti verso i quali può essere ammessa la riconversione né le condizioni e le modalità di concessione dell'aiuto.

Tuttavia, sul piano regionale, nel dicembre 1990 la Commissione ha approvato due programmi operativi per l'Andalusia concernenti:

- a) la razionalizzazione dell'impiego dei fattori di produzione in agricoltura e
- b) il miglioramento delle strutture agrarie, che avrebbero potuto giustificare le azioni in oggetto, ma di portata molto limitata.

Tuttavia la data di approvazione recente esclude un ritardo nel pagamento delle sovvenzioni agli agricoltori.

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 980/91
dell'on. Hugh McMahon (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 maggio 1991)
(91/C 259/67)**

Oggetto: Relazione dell'UCLAFF

Può la Commissione informare il Parlamento sulle azioni proposte in seguito alla recente relazione dell'UCLAFF,

da cui si evince in particolare che la più alta incidenza di frodi agricole nei dodici Stati membri si registrerebbe nel Regno Unito?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
(3 luglio 1991)**

Le azioni proposte dalla Commissione per rendere più incisiva la lotta contro la frode figurano nel programma di lavoro in 45 punti approvato dal Consiglio europeo di Madrid (giugno 1989) e accluso alla relazione alla quale l'onorevole parlamentare fa riferimento.

La Commissione ritiene che l'elevato numero di comunicazioni del Regno Unito in materia di frodi e di irregolarità dimostri l'efficacia dell'azione avviata per potenziare i controlli in questo Stato e costituisca un ottimo esempio della volontà di partecipare al sistema comune d'informazione. Da parte sua la Commissione si è sempre guardata dal considerare il numero delle comunicazioni come un indice del livello di frodi in uno Stato membro.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 992/91
dell'on. Christopher Jackson (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 maggio 1991)
(91/C 259/68)**

Oggetto: Qualità dell'acqua potabile

Può far sapere la Commissione se la direttiva comunitaria concernente l'acqua potabile autorizza l'aggiunta di solfato di alluminio alle forniture di acqua potabile e, in caso affermativo, chi è competente a determinare il quantitativo di sostanze chimiche che può essere aggiunto in condizioni di sicurezza alle forniture idriche?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(13 giugno 1991)**

La direttiva 89/778/CEE, concernente la finalità dell'acqua destinata al consumo umano ⁽¹⁾, stabilisce, nell'allegato I, le concentrazioni massime ammissibili (CMA) di alluminio (0,2 mg/l) e di solfati (250 mg/l) nell'acqua potabile.

A norma degli articoli 7 e 8 di tale direttiva gli Stati membri devono garantire che le CMA di cui all'allegato I non siano superate e che i residui delle sostanze utilizzate

nella preparazione dell'acqua potabile non vi restino in concentrazioni più elevate di quelle indicate nell' allegato I.

(¹) GU n. L 229 del 30. 8. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 998/91

dell'on. Ben Fayot (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 maggio 1991)

(91/C 259/69)

Oggetto: Rifiuto da parte delle dogane italiane di riconoscere un documento comunitario

Essendo stata invitata dagli organizzatori di un'importante mostra filatelica che si sarebbe svolta a Pergola (Italia) il 13 e 14 aprile 1991, una delegazione della Fédération des sociétés philatéliques del Luxembourg ha voluto recarsi in tale località portando con sé cinque collezioni di francobolli in rappresentanza ufficiale del Granducato.

Su consiglio dell'amministrazione delle dogane lussemburghesi, le collezioni hanno viaggiato accompagnate da un carnet comunitario di circolazione (n. 004811, emesso l'11 aprile 1991 dall'ufficio delle dogane di Lussemburgo II) dopo essere state piombate dal suddetto ufficio. Valore totale: 500 000 franchi lussemburghesi.

La dogana italiana ha impedito alla delegazione di attraversare la frontiera di Chiasso/Como invocando la non conformità del carnet comunitario e al tempo stesso rifiutando qualsiasi alternativa per il passaggio delle collezioni. In tal modo la delegazione è stata costretta a fare dietro front e a rientrare a Lussemburgo senza avere partecipato alla suddetta mostra.

Può la Commissione spiegare il bizzarro comportamento della dogana italiana e fare in modo che la libera circolazione sia garantita nelle forme contemplate?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(6 giugno 1991)

La Commissione non era a conoscenza dei fatti descritti dall'onorevole parlamentare.

Essa lo informa che la questione forma attualmente oggetto di un esame congiunto dei suoi servizi e di quelli delle competenti autorità nazionali.

Essa non mancherà di comunicare all'onorevole parlamentare l'esito dei lavori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1017/91

dell'on. Pol Marck (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1991)

(91/C 259/70)

Oggetto: Prezzo del pane

Può la Commissione comunicare in che misura il prezzo del pane negli Stati membri sia influenzato dal prezzo del fior di farina?

Può essere resa nota la composizione in percentuale del prezzo del pane indicando le quote rispettive del fior di farina, dei salari, dei costi dell'energia, ecc.?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(5 luglio 1991)

I dati complessivi relativi agli Stati membri della CEE non sono sufficientemente disaggregati per consentire stime affidabili sull'incidenza proporzionale dei vari inputs — e conseguentemente sull'effetto delle variazioni di prezzo dell'input — nella produzione del pane.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1025/91

dell'on. Aymeri de Montesquiou Fezensac (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1991)

(91/C 259/71)

Oggetto: Pratiche anticoncorrenziali nel settore della meteorologia

Esiste in Europa un mercato della meteorologia i cui prodotti sono commercializzati in vari paesi della Comunità (Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi ecc.) da società di diritto privato.

La Meteorologia nazionale francese, pubblico organismo che gode di una situazione di quasi monopolio sul mercato nazionale, utilizza tali prerogative per limitare o proibire la circolazione dei prodotti e dei servizi meteorologici nonché per «contingentare» lo sviluppo delle imprese pubbliche o private operanti nel settore, sia in Francia che all'estero.

Poiché la meteorologia nazionale beneficia di aiuti di Stato ed è titolare di un servizio pubblico, la sua presenza in un contesto concorrenziale indebolisce la capacità competitiva delle imprese europee, in particolare per quanto riguarda le esportazioni.

Può la Commissione valutare se, nella situazione descritta, l'attività sviluppata dalla Meteorologia nazionale si configura come anticoncorrenziale e, in caso affermativo, precisare come essa conta di rimediare a tale stato di cose?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione
(17 luglio 1991)**

La Commissione non dispone di tutti gli elementi che le consentano di rispondere, nei vari aspetti, alla domanda posta. Chiederà alle autorità francesi ulteriori dettagli per completare le proprie informazioni al riguardo e comunicherà non appena possibile all'onorevole parlamentare la sua valutazione delle attività della Météorologie nationale française sotto il profilo delle regole di concorrenza stabilite dal trattato CEE.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1027/91
dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 maggio 1991)
(91/C 259/72)**

Oggetto: Quadri comunitari di sostegno per i prodotti della pesca e dell'acquicoltura

Approvando i quadri comunitari di sostegno per il miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura negli Stati membri, la Commissione non ha previsto che essi coprano il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che formerà oggetto di una decisione separata.

Considerato che i quadri comunitari di sostegno stabiliscono le priorità di sviluppo sulle quali si concentrerà l'aiuto comunitario, non teme la Commissione che, nel riesaminare il caso del territorio della ex Repubblica democratica tedesca si possa essere indotti a rivedere le priorità precedentemente adottate?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(9 luglio 1991)**

Il 13 marzo 1991 la Commissione ha approvato il quadro comunitario di sostegno di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3575/90 del Consiglio ⁽¹⁾, relativo all'intervento dei fondi strutturali nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che comprende anche il settore di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti

della pesca e dell'acquicoltura. L'obiettivo principale delle misure è di ristrutturare radicalmente il vecchio settore statalizzato della pesca, per poterlo agevolmente integrare nella politica comune della pesca.

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1029/91
dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 maggio 1991)
(91/C 259/73)**

Oggetto: Aiuti al turismo rurale

Il piano della Commissione a favore del turismo rurale prevede il sostegno ad azioni specifiche.

Si prevede al riguardo di finanziare azioni pilota a favore della creazione, sviluppo e promozione di nuovi prodotti turistici.

Si chiede alla Commissione:

di precisare quali forme assumeranno gli interventi a favore delle azioni pilota;

se le zone rurali in difficoltà potranno beneficiare in via prioritaria, e a termini più vantaggiosi, di tali interventi.

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione
(24 luglio 1991)**

Nell'aprile 1991 la Commissione ha trasmesso al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una proposta di decisione del Consiglio concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo (1992-1994) — COM(91)97 def. — che comprende anche azioni a favore del turismo rurale. In attesa dell'adozione di questo piano la Commissione prevede di attuare alcune iniziative pilota preparatorie in una serie di settori tra cui anche il turismo rurale.

In questo quadro la Commissione ha pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾ un invito a presentare proposte per ottenere la partecipazione finanziaria della Comunità (fino ad un massimo del 40% del costo totale di ciascun progetto) a progetti innovativi nel settore del turismo rurale e culturale.

Con tali progetti pilota la Commissione mira ad incoraggiare la diversificazione dell'offerta turistica europea in ambiente rurale.

Nel quadro dell'invito a presentare proposte la Commissione non fornirà aiuti diretti alla commercializzazione dell'offerta turistica né ad investimenti in strutture turistiche.

La Commissione desidera sottolineare che, poiché le risorse destinate nel bilancio per il 1991 alle sue azioni pilota a favore del turismo sono limitate, solo un certo numero di progetti potrà essere sostenuto e sarà data la priorità ai progetti a carattere dimostrativo e ai progetti transnazionali o europei, vale a dire presentati da regioni che raggruppano più Stati membri, in modo da agevolare la costituzione di reti d'informazione, gli scambi di esperienze e la cooperazione europea.

Detto invito a presentare proposte si rivolge a tutta la Comunità europea e non riguarda in particolare o in via prioritaria le zone rurali in difficoltà. Per le zone rurali ammissibili al contributo a titolo degli obiettivi 1 e 5b della riforma dei fondi strutturali sono previste del resto azioni specifiche di sostegno all'agriturismo che sono attuate nel quadro di vari programmi operativi o di altre forme d'intervento.

(¹) GU n. C 128 del 18. 5. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1033/91

degli on. Ioannis Stamoulis, Paraskevas Avgerinos, Christos Papoutsis, Konstantinos Tsimas, Dionysios Livanos, Sotiris Kostopoulos, Dimitrios Pagoropoulos e Georgios Romeos (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1991)

(91/C 259/74)

Oggetto: Conseguenze della guerra nel Golfo per l'economia e in particolar modo per il turismo nei paesi comunitari

La crisi del Golfo e la guerra in cui è culminata hanno indotto le istituzioni comunitarie a decidere un aiuto economico ai paesi terzi esposti alle conseguenze di questo stato di cose (Egitto, Turchia e Giordania).

Tuttavia anche taluni Stati membri della Comunità sono gravemente danneggiati dalla guerra in numerosi settori di attività economica ed soprattutto in quello del turismo (industria alberghiera, crocieristica, trasporti aerei e marittimi).

Particolarmente danneggiati al momento dell'inizio della stagione turistica sono i paesi mediterranei, e la Grecia in particolare, che si trovano più prossimi al teatro delle operazioni: in essi è da temersi una crisi del settore con forte disoccupazione e fallimenti a catena delle aziende.

Si chiede alla Commissione se, in considerazione della crisi cui alcuni Stati membri si trovano a far fronte, intende adottare per essi misure analoghe a quelle decise in favore di paesi terzi.

Risposta data dal sig. Christophersen in nome della Commissione

(2 agosto 1991)

Come la Commissione ha già precisato nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 597/91 di Sir James Scott-Hopkins (¹), anche se le prospettive economiche della Comunità nel 1991 risultano caratterizzate da minore dinamismo rispetto alle previsioni del novembre 1990, sarebbe errato attribuire tale deterioramento unicamente agli effetti della crisi del Golfo. Si può anzi constatare attualmente che l'effetto diretto delle ostilità è stato piuttosto modesto. Importanza molto più decisiva hanno avuto i provvedimenti adottati per correggere gli squilibri macroeconomici in alcuni Stati membri e la debole crescita riscontrata nei paesi esterni alla Comunità, particolarmente nell'America settentrionale e nell'Europa centrale ed orientale.

La revisione delle previsioni di crescita per la Comunità nel suo insieme, scese all'1,4% nel 1991 rispetto al 2,4% previsto lo scorso novembre, è dovuta essenzialmente al drastico ridimensionamento attuato per il Regno Unito, dove secondo le stime attuali la produzione dovrebbe diminuire quest'anno del 2,4%. Nel caso degli altri paesi le previsioni di crescita hanno subito una revisione molto più modesta, il che induce a ritenere che la fine delle ostilità e l'atteso calo dei prezzi petroliferi abbiano ampiamente compensato gli eventuali effetti negativi esercitati dallo scoppio delle ostilità nel Golfo. Nel 1992 il tasso di crescita della Comunità dovrebbe subire una ripresa e collocarsi intorno al 2,4%.

Per quanto riguarda il settore dei viaggi e del turismo, le notizie più recenti inducono a ritenere che si sia praticamente ritornati alla normalità. I paesi della Comunità potrebbero anzi in realtà avvantaggiarsi di un'eventuale riluttanza dei turisti a passare le proprie vacanze in certe destinazioni extracomunitarie che avevano incontrato molto favore negli ultimi anni.

Sebbene ciò non significhi che tutte le zone turistiche si rifaranno completamente, nel corso di quest'anno, delle perdite incorse nei mesi di gennaio e febbraio, la Commissione ritiene che la situazione non giustifichi misure speciali del tipo deciso a favore dell'Egitto, della Giordania e della Turchia, specialmente se si considera che il 26 marzo 1991 essa ha adottato un piano d'azione destinato a favorire il turismo che si propone di promuovere a medio termine la modernizzazione, la formazione degli addebiti al settore e l'effettiva diversificazione del prodotto turistico europeo. Una delle azioni previste da tale piano, che potrebbe avere effetti immediati, è rappresentata dal lancio di una campagna promozionale nei paesi terzi destinata a pubblicizzare l'Europa come destinazione turistica.

Il lavoro svolto in tal senso potrà dare risultati positivi dei quali beneficeranno tutti i paesi della Comunità.

(¹) GU n. C 214 del 16. 8. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1037/91

dell'on. Dagmar Roth-Behrendt (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1991)

(91/C 259/75)

Oggetto: I fondi strutturali della Comunità europea e la protezione dell'ambiente biologico naturale

Considerando che la protezione dell'ambiente rappresenta una parte integrante della politica comunitaria secondo il disposto dell'articolo 130R del trattato CEE e visto che i tre fondi strutturali devono far fronte alle esigenze previste dai nuovi articoli 130R, 130S e 130T;

considerando che in un preoccupante numero di casi gli Stati membri si sono lamentati perché i fondi strutturali vengono impiegati per progetti dannosi per l'ambiente (ad esempio i progetti del Golfo di Amvrakikos e Prespes, ecc. in Grecia, le piantagioni di eucaliptus in Portogallo, gli orsi dei Pirenei, i bacini idroelettrici in Spagna, lo sfruttamento delle brughiere di torba e i rimboschimenti in Irlanda);

si chiede alla Commissione:

1. La DG XI dispone di notizie sufficienti in merito ai particolari dei programmi finanziati sulla base dei fondi strutturali? Tale DG esprime il proprio parere in merito a tali programmi tenendo conto, tra l'altro, della normativa comunitaria in vigore? Si tiene conto del parere di tale DG al momento dell'attuazione dei programmi? Infine, vengono effettuati regolari controlli?
2. La Commissione intende rafforzare in modo significativo le risorse finanziarie ed umane della DG XI affinché sia in grado di svolgere l'importante ruolo di controllare i fondi strutturali? Intende inoltre prendere misure per migliorare il coordinamento tra le varie DG?
3. La Commissione è disposta a prendere seriamente in considerazione la possibilità di far partecipare le ONG istituzionalmente, sia a livello regionale che nazionale, alla formulazione e al controllo dei programmi e dei progetti?
4. La Commissione intende assicurare un maggior livello di accessibilità e di disponibilità delle informazioni, in particolare per quanto riguarda i programmi e i progetti regionali e nazionali a cui possono essere concessi aiuti dai fondi strutturali? La Commissione ri-

tiene di poter garantire tale accessibilità e disponibilità a una fase precedente alla presentazione delle richieste?

5. La Commissione intende sanzionare gli Stati membri i cui progetti siano contrari alle normative comunitarie sull'ambiente procedendo al blocco dei finanziamenti comunitari destinati a tali programmi?

Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione

(5 giugno 1991)

Si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta congiunta data dalla Commissione alle interrogazioni scritte n. 1962/90 e n. 2013/90 del sig. Monnier-Besombes ed altri (¹).

(¹) GU n. C 70 del 18. 3. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1064/91

dell'on. Alman Metten (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 maggio 1991)

(91/C 259/76)

Oggetto: Vuoto di concorrenza nella prestazione di servizi professionali in sede di variazione dei tassi su mutui ipotecari

1. Sa la Commissione che, per numerose prestazioni professionali, vigono regimi di tariffe concordate che determinano un vuoto di concorrenza?
2. È essa inoltre a conoscenza del fatto che, nei Paesi Bassi, l'intervento obbligatorio dei notai — con l'elevato onere finanziario che comporta — ha di fatto eliminato, al momento della revisione dei tassi, la concorrenza fra i mutui, con la conseguenza che la forcella fra il costo effettivo dei crediti ipotecari e quello dei mutui statali è progressivamente aumentato fino a raggiungere livelli mai prima registrati (*De Woonconsument* 91/3, pag. 11)?
3. Non ritiene la Commissione che tale effettiva soppressione della concorrenza nel settore del credito ipotecario possa indurre il consumatore a dubitare degli aspetti positivi del 1992? Conta essa di varare misure per rimuovere gli ostacoli ad una concorrenza efficace?

Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione

(31 luglio 1991)

1. La Commissione è a conoscenza del fatto che diverse associazioni olandesi di liberi professionisti consigliano o impongono tariffe fisse ai loro membri.

Ad esempio gli agenti immobiliari affiliati alla Nederlandse Vereniging van Makelaars (associazione olandese degli agenti immobiliari) praticano tariffe fisse, talvolta su base percentuale, mentre il Nederlandse Orde van Advocaten (ordine olandese degli avvocati) raccomanda ai suoi membri le tariffe orarie da addebitare ai clienti.

2. La Commissione ha preso nota del contenuto dell'articolo apparso sotto il titolo «Geen concurrentie bij renteherziening hypotheek» (assenza di concorrenza nella revisione degli interessi sui mutui ipotecari) nel periodico *De Woonconsument* del marzo 1991, pubblicato dall'associazione Vereniging Eigen Huis (associazione nazionale dei proprietari di case).

3. Secondo la Commissione le restrizioni sugli scambi possono avere un effetto negativo sulla realizzazione del mercato comune. Di conseguenza tali restrizioni devono essere evitate o abolite nella misura del possibile.

Alla base dei problemi relativi alla rinegoziazione dei mutui ipotecari, come precisato nell'articolo apparso sul suddetto periodico, sono le tariffe praticate per la preparazione, il rilascio e la registrazione dei certificati ipotecari. A norma della legge olandese il diritto esclusivo di espletare tali compiti di registrazione e certificazione dei mutui spetta, rispettivamente, ai notai e agli uffici del registro immobiliare.

Secondo le informazioni di cui si dispone attualmente, l'ufficio del registro immobiliare deve essere considerato come un servizio esterno del Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiene (ministero dell'edilizia pubblica e dell'ambiente): non si tratta pertanto di un'impresa nel senso previsto dagli articoli 85 e 86 del trattato CEE.

Diverse tariffe praticate dai notai, tra cui la tariffa per la preparazione dei certificati ipotecari, sono fissate dalla Nederlandse Notariele Broedershap (associazione olandese dei notai), che in tal modo limita la concorrenza tra i notai. Secondo l'articolo summenzionato apparso in *De Woonconsument*, tale restrizione avrebbe, sia pure indirettamente, il risultato di limitare o eliminare la concorrenza tra i mutui ipotecari.

Gli effetti di tali restrizioni sembrano tuttavia limitati principalmente al territorio nazionale dei Paesi Bassi. Tenendo conto di tale elemento, nonché del fatto che il ministero olandese degli affari economici intende (come dichiarato nella lettera del 6 maggio 1991 del segretario di Stato sig.ra Y. van Rooy al presidente della «Tweede kamer der Staten-Generaal» (Parlamento nazionale)) adottare provvedimenti nel prossimo futuro contro gli accordi orizzontali sui prezzi in generale, la Commissione è pervenuta alla conclusione che non sussiste un interesse comunitario sufficiente a giustificare un più attento esame del problema in questa fase.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1103/91

dell'on. Rafael Calvo Ortega (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1991)
(91/C 259/77)

Oggetto: La BEI e lo sviluppo regionale

Nel suo bollettino informativo del mese di febbraio la BEI afferma che i prestiti a favore dello sviluppo regionale hanno raggiunto nello scorso anno 7,4 miliardi di Ecu, importo significativo che illustra in maniera adeguata il livello di efficacia raggiunto da tale ente finanziario. Ai fini di una migliore comprensione e diffusione di tali dati, si chiede di indicare in modo dettagliato quali sono le opere, i servizi e gli investimenti che la BEI ritiene generatori di sviluppo regionale.

Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione
(30 luglio 1991)

Nella relazione annuale della Banca europea per gli investimenti sono illustrati in dettaglio i finanziamenti concessi sotto forma di prestiti individuali, con l'indicazione dell'obiettivo comunitario perseguito, e i finanziamenti tramite prestiti globali. Le relazioni annuali, rese pubbliche in occasione delle sedute annuali del consiglio dei governatori, che si tiene all'inizio di giugno, sono inviate regolarmente a tutti i membri del Parlamento europeo non appena pubblicate.

Dalla relazione pubblicata nel 1990 risulta che su un importo globale di 12,7 miliardi di Ecu di prestiti della BEI nella Comunità, 7,4 miliardi riguardavano lo sviluppo regionale, cioè investimenti localizzati nelle regioni meno avvantaggiate. Circa i 9/10 di questo importo, vale a dire circa 6,6 miliardi di Ecu, sono concentrati nelle zone d'intervento prioritario dei fondi strutturali: 3,4 miliardi sono stati concessi per l'obiettivo 1; 2,9 miliardi per gli obiettivi 2 e 5b; 330 milioni per gli investimenti conformi alle altre azioni comunitarie specifiche (essenzialmente i programmi integrati mediterranei). Più della metà del totale dei finanziamenti concessi nelle regioni meno avvantaggiate riguardavano le infrastrutture (4 160 milioni di Ecu), in particolare le telecomunicazioni e i trasporti. I contributi per l'industria, i servizi e l'agricoltura sono stati di 2 485 milioni di Ecu, metà dei quali per piccole e medie imprese.

I 7,4 miliardi di Ecu sono ripartiti come segue tra i vari settori:

	milioni di Ecu	Prestiti individuali	Crediti sui prestiti globali	
		milioni di Ecu	milioni di Ecu	numero
Energia	794,8	747,6	47,2	34
Trasporti	1 685,2	1 489,0	196,2	124
Telecomunicazioni	1 574,9	1 574,9	—	—
Acqua, risanamento	719,4	628,2	91,2	154
Altre infrastrutture	180,1	97,6	82,6	55
Industria, agricoltura	2 169,3	1 170,9	998,4	3 640
Servizi	315,7	25,3	290,5	1 194
Totale	7 439,4	5 733,5	1 706,1	5 201

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1124/91**dell'on. Filippo Pierros (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 giugno 1991)**(91/C 259/78)*

Oggetto: Finanziamenti comunitari a favore dei paesi del terzo mondo per aiutarli a far fronte ai problemi dei centri urbani

Come è noto, i grandi centri urbani dei paesi del terzo mondo incontrano gravissimi problemi. Il livello di vita va degradandosi sempre più, i più elementari servizi di pubblica utilità sono inesistenti, numerosi strati della popolazione sono all'estrema indigenza e, quel che è più grave, tutto ciò non fa che aggravarsi a causa dell'enorme aumento della popolazione.

In una sua recente comunicazione la Banca internazionale ha chiarito la sua intenzione di contribuire finanziariamente e tecnicamente a risolvere questi problemi ricorrendo a grandi programmi di sviluppo.

Può la Commissione dire se intende adottare misure analoghe finalizzate, tra l'altro, a migliorare le condizioni di alloggio, il livello di sviluppo delle campagne, il recupero delle conurbazioni povere e la creazione di nuovi posti di lavoro?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(31 luglio 1991)

La Commissione è consapevole dei problemi posti dall'inurbamento accelerato dei paesi del terzo mondo e dal degradamento delle condizioni di vita nei grandi centri urbani.

Coerentemente con le priorità definite d'accordo con gli Stati beneficiari, la Commissione non prevede, per il momento, di attuare impegnativi programmi di sviluppo dei centri urbani. Ciò nonostante, come già in precedenti oc-

casioni, la Commissione fornisce il suo contributo a quei paesi che considerano prioritarie azioni in tal senso.

Il miglioramento delle condizioni di vita e la creazione di posti di lavoro nelle zone rurali restano attualmente le principali priorità. Tuttavia, nel quadro delle politiche attuali, l'attenzione riservata alla dimensione sociale dell'adeguamento strutturale induce la Commissione a tener conto delle politiche in materia di occupazione e di sostegno alle popolazioni sfavorite, comprese quelle residenti in zone urbane.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1137/91**dell'on. Stephen Hughes (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 giugno 1991)**(91/C 259/79)*

Oggetto: Iniziativa INTERREG

Può la Commissione fornire un elenco delle zone del Regno Unito che hanno richiesto finanziamenti nel quadro dell'iniziativa INTERREG?

Può inoltre far sapere se talune delle regioni che hanno richiesto il finanziamento hanno già avuto una risposta positiva?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(9 luglio 1991)

Le zone che hanno presentato richieste di finanziamenti nel quadro dell'iniziativa INTERREG, nel Regno Unito, sono il Kent e l'Irlanda del Nord (esclusa la città di Belfast).

Tali richieste sono attualmente all'esame della Commissione, che spera di giungere in breve tempo all'approvazione dei programmi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1138/91**dell'on. Stephen Hughes (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 giugno 1991)**(91/C 259/80)*

Oggetto: Studi economici e sociali a carattere regionale in Gran Bretagna

La linea 5480 del bilancio generale provvede al finanziamento di studi socioeconomici di natura regionale.

Può la Commissione far sapere quali studi commissionati in passato (oppure in fase di elaborazione) si occupano delle prospettive di sviluppo socioeconomico delle regioni britanniche?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(10 luglio 1991)

Gli studi socio-economici a carattere regionale finanziati sulla linea di bilancio 5480 (ora linea 2-6020) vertono soltanto di rado su argomenti di sviluppo regionale all'interno di un determinato Stato membro. Scopo del programma di studio regionale è offrire un'analisi comparativa della situazione e dello sviluppo di tutte le regioni della Comunità, soprattutto quelle idonee ad ottenere un aiuto nel quadro degli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali.

In appresso è elencata una serie di studi, finanziati sulla linea 5480, riguardanti vari punti connessi con le prospettive di sviluppo socio-economico delle regioni del Regno Unito:

1. Monografie delle regioni della Comunità (di prossima pubblicazione — in varie lingue).
2. Relazioni sul settore dei tessili e dell'abbigliamento in diverse regioni della Comunità (fra cui una relazione sulle regioni del Regno Unito) — (1991 — in varie lingue).
3. Modelli di migrazione regionale nella Comunità negli anni 1980 e prospettive per gli anni 1990 (1991 — EN).
4. Capitale umano e finanziamenti a favore delle relative infrastrutture: fabbisogno d'investimenti delle regioni in difficoltà (1991 — EN) e studio di fattibilità (1989 — EN).
5. Studio comparativo del finanziamento di imprese nelle regioni assistite (1990 — EN).
6. Conseguenze regionali del completamento del mercato interno per i servizi finanziari (1990 — EN).

7. Sviluppi demografici regionali a lungo termine sino all'inizio del prossimo secolo e fabbisogno di posti di lavoro (1990 — EN).
8. Individuazione e delimitazione delle zone carbonifere della Comunità (1989 — EN)
9. Conseguenze socioeconomiche del completamento del mercato interno per le regioni industriali tradizionali della Comunità europea (1989 — FR).
10. Studio delle conseguenze regionali dell'apertura dei mercati pubblici di approvvigionamento (1989 — FR).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1140/91**dell'on. Stephen Hughes (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 giugno 1991)**(91/C 259/81)*

Oggetto: Aiuto allo sviluppo

Nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1106/90 (*) si afferma che la Commissione «sta esaminando la prassi consistente nel vincolare gli aiuti bilaterali allo sviluppo, al fine di salvaguardare l'osservanza del trattato CEE».

Può la Commissione illustrare il tipo di «esame» che si sta effettuando attualmente in rapporto a tale importante problema?

(*) GU n. C 98 del 15. 4. 1991, pag. 12.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(26 luglio 1991)

Il lavoro di analisi e preparazione attualmente eseguito dalla Commissione in questo campo consiste in un inventario di tutti i tipi di aiuti all'esportazione accordati dagli Stati membri. Tale inventario non è ancora completato a causa di risposte parzialmente insufficienti di alcuni Stati membri, ma non può escludersi che aiuti vincolati allo sviluppo possano falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

Poiché l'articolo 92 del trattato può essere applicabile a questo tipo di aiuti all'esportazione, un importante obiettivo dello studio da intraprendere consiste quindi nel trovare il modo di eliminare i possibili effetti negativi di tali aiuti sulla concorrenza e sugli scambi nella CE. Nell'affrontare il problema la Commissione terrà in debito conto i diversi obiettivi di politica perseguiti in questo campo e al momento ritiene, come indicato nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1106/90 dell'on. Jackson, che la

soluzione migliore consista nell'armonizzazione progressiva dei programmi di aiuti all'esportazione, svincolando l'aiuto nazionale allo sviluppo rispetto a tutti gli altri paesi della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1173/91

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(91/C 259/82)

Oggetto: Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale

Il Consiglio d'Europa e l'OCSE hanno sottoposto congiuntamente alla firma e alla ratifica una convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale destinata ad essere uno strumento di lotta contro le violazioni delle norme fiscali che, si sa, si verificano sempre più sistematicamente al di là delle frontiere. Tiene la Comunità conto dell'ambito di tale convenzione per definire e attuare la sua strategia in materia?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(19 luglio 1991)

La convenzione elaborata congiuntamente dal Consiglio d'Europa e dall'OCSE ha un campo d'applicazione molto vasto. Essa copre infatti praticamente tutte le imposte ed istituisce un'assistenza amministrativa per lo scambio di informazioni, il recupero dei crediti fiscali e la notifica di documenti. La sua portata, tuttavia, può essere notevolmente limitata nella pratica in quanto ogni Stato membro può formulare numerose riserve.

La convenzione, a tutt'oggi, è stata ratificata soltanto da tre paesi e quindi non è ancora in vigore. Nessuno Stato membro l'ha ratificata ed uno solo di essi l'ha firmata. Alcuni Stati membri hanno peraltro comunicato che non prevedono di esserne parte.

Le misure previste dalla convenzione sono in parte contemplate da disposizioni comunitarie che rischiano di essere compromesse dalla convenzione. Poiché il Consiglio ha rifiutato di autorizzare la Commissione a negoziare la partecipazione della Comunità alla convenzione, è stato necessario inserirvi una clausola (articolo 27, paragrafo 2) secondo la quale la convenzione si applica alle relazioni fra Stati membri e paesi terzi mentre quelle fra Stati membri sono disciplinate dalle sole disposizioni comunitarie.

L'assistenza comunitaria copre attualmente lo scambio di informazioni in materia di imposte dirette e di IVA nonché il recupero forzato dei crediti relativi all'IVA.

Nell'intento di migliorare l'assistenza in materia di IVA e di estenderla alle accise, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento ⁽¹⁾ che si ispira, per taluni aspetti, alla convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE.

⁽¹⁾ GU n. C 187 del 27.7.1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1187/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(91/C 259/83)

Oggetto: Eurostatistiche sulla sicurezza dei prodotti alimentari

Quali statistiche comunitarie sulla sicurezza dei prodotti alimentari sono disponibili per il periodo 1980-1990?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(22 luglio 1991)

La Commissione non tiene vere e proprie statistiche sulle scorte strategiche in materia di prodotti agricoli.

Essa tiene invece una contabilità rigorosa delle scorte di intervento per tutti i prodotti agricoli interessati da queste misure.

Ogni anno, inoltre, essa elabora dei bilanci d'approvvigionamento per i principali prodotti agricoli, nei quali figurano le scorte di inizio e fine anno (ovvero, in mancanza di questi dati, la variazione delle scorte), nonché il grado di autoapprovvigionamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1203/91

dell'on. Antoni Gutiérrez Díaz (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 giugno 1991)

(91/C 259/84)

Oggetto: Compatibilità con il mercato comune di taluni aiuti erogati dal governo della regione autonoma di Catalogna

In varie comunicazioni della Commissione agli Stati membri, in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 93 del trattato CEE, pubblicate nelle *Gazzette ufficiali delle Comu-*

nità europee n. C 32 del 7 febbraio 1991 e n. C 74 del 20 marzo 1991, si riferisce sull'invio di lettere di citazione al governo spagnolo affinché faccia conoscere le proprie osservazioni sulla compatibilità con il mercato comune di taluni aiuti statali.

La Commissione potrebbe far sapere qual è lo stato attuale dei procedimenti di infrazione avviati?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione
(17 luglio 1991)**

Le procedure alle quali si riferisce l'onorevole parlamentare sono state avviate a titolo dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE e non costituiscono procedure di infrazione. Ciò detto, è vero che gli aiuti del governo autonomo della Catalogna non sono stati previamente notificati alla Commissione allo stato di progetto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, e costituiscono quindi infrazioni al diritto comunitario.

Dopo aver intimato al governo spagnolo, agli altri Stati membri ed agli altri interessati di presentare le loro osservazioni nel quadro di dette procedure, la Commissione procede attualmente all'esame della compatibilità degli aiuti in oggetto col mercato comune e prenderà prossimamente delle decisioni finali al riguardo.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1239/91
dell'on. Christine Crawley (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 giugno 1991)
(91/C 259/85)**

Oggetto: Ipnoterapia curativa

Alcuni membri dell'associazione degli ipnoterapeuti curativi qualificati, la quale esercita un controllo sull'attività degli ipnoterapeuti, si preoccupano del fatto che la legislazione elaborata dalla Commissione possa ridurre la loro libertà di esercizio dell'attività, eventualmente stabilendo che possano praticare l'ipnoterapia curativa esclusivamente in presenza di un medico qualificato oppure in altro modo. La Commissione può precisare quali eventuali progetti abbia in materia?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(30 luglio 1991)**

Non esiste un coordinamento legislativo dell'attività di «ipnoterapeuta» a livello comunitario. Ciascuno Stato

membro ha perciò facoltà di disciplinare tale materia sul suo territorio come più ritiene opportuno. Uno Stato membro ha per esempio il diritto di prevedere che sul suo territorio l'ipnoterapia possa essere esercitata solo da medici o da professionisti non medici operanti sia sotto la propria esclusiva responsabilità sia di concerto con un medico.

La Commissione non prevede di presentare proposte specifiche in questo campo. Il timore dell'onorevole parlamentare che gli Stati membri che consentono a professionisti non medici di praticare liberamente l'ipnoterapia possano essere obbligati dal diritto comunitario a modificare la loro legislazione nazionale è perciò infondato.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1245/91
degli on. Vincenzo Bettiza (S), Roberto Barzanti, Giorgio
Rossetti (GUE), Florus Wijsenbeek, Jean Defraigne
e Jas Gawronski (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 giugno 1991)
(91/C 259/86)**

Oggetto: Programmi televisivi codificati della RAI in Europa

Da oltre un anno una parte importante dei programmi televisivi della RAI, diffusi via satellite, è codificata e resa quindi irricevibile. Risultano così penalizzate le centinaia di migliaia di italiani che vivono e lavorano nei paesi europei, soprattutto in Belgio, Lussemburgo e Francia, nonché i numerosi cittadini di altre nazionalità, interessati ai programmi della televisione italiana. La misura colpisce sia gli abbonati alla telediffusione via cavo, sia gli spettatori dotati di antenna parabolica. Secondo la RAI la codificazione di determinati programmi è dovuta ad una controversa interpretazione della convenzione di Berna sui diritti d'autore.

1. Non ritiene la Commissione che la decisione della RAI sia in contrasto con la lettera e lo spirito della direttiva 89/552/CEE del Consiglio (1) del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive?
2. Non ritiene la Commissione che le restrizioni imposte dalla RAI siano egualmente in contrasto con le norme del trattato CEE che sanciscono la libera circolazione di tutti i servizi senza esclusioni connesse al loro contenuto culturale o di altra natura e senza restrizioni per i cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità diverso da quello cui il servizio è destinato?
3. Come mai nessun'altra delle numerose stazioni televisive pubbliche che irradiano via satellite i loro pro-

grammi, captati direttamente o via cavo sul territorio europeo, ha fatto ricorso alla codificazione?

4. Quali iniziative intende assumere la Commissione per ovviare a questa situazione che discrimina gravemente un vasto numero di cittadini europei per i quali lo strumento televisivo costituisce un legame essenziale con la patria d'origine nonché un veicolo di cultura e di promozione della lingua?

(¹) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(30 luglio 1991)**

Dai dati contenuti nell'interrogazione risulta che il principale ostacolo alla ricezione diretta ed alla ritrasmissione via cavo della RAI-TV in forma non codificata in talune regioni della Comunità europea è costituito da irrisolti problemi di diritto d'autore.

1. La direttiva «Televisione senza frontiere» (¹) garantisce la libertà di ricezione e vieta agli Stati membri di ostacolare la ritrasmissione di programmi televisivi da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva. Non avendo integralmente ripreso la proposta della Commissione, la direttiva non contiene alcun coordinamento in materia di diritti d'autore.
- 2 e 3. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha riconosciuto nella sentenza 18 marzo 1980 (²) che la libera prestazione di servizi all'interno della Comunità può, in presenza di talune circostanze, venire limitata per ragioni attinenti al diritto d'autore. Dal momento che la codificazione dei programmi della RAI-TV è giustificata da motivi relativi al diritto d'autore ciò non contrasta con le disposizioni sulla libera circolazione dei servizi.
4. La Commissione ha intrapreso numerose iniziative per incoraggiare e facilitare la libera circolazione di programmi televisivi all'interno della Comunità. L'adozione della direttiva «Televisione senza frontiere» è stato il primo passo verso la creazione di uno spazio audiovisivo europeo.

La Commissione ha espresso la propria intenzione di affrontare la questione dei diritti d'autore e dei diritti connessi in materia di trasmissioni nella sua comunicazione sulla politica audiovisiva del 21 febbraio 1990 (³).

Nel novembre 1990 la Commissione ha sottoposto agli ambienti professionali, come base per una discussione, un documento sui problemi di diritto d'autore concernenti le trasmissioni via cavo e via satellite. Uno dei principali obiettivi della nuova iniziativa della Commissione è di facilitare l'acquisto di diritti per trasmissioni via satellite a profitto di tutte le parti interessate: emittenti, titolari dei diritti e utenti. Dopo aver consultato le parti interessate

nel febbraio di quest'anno la Commissione ha adottato, il 17 luglio 1991, una proposta per una direttiva del Consiglio.

- (¹) Direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, GU n. L 298 del 17. 10. 1989.
(²) Coditel, causa 62/79, Raccolta della giurisprudenza della Corte, pag. 881.
(³) Doc. COM(90) 78 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1248/91

**dell'on. Giuseppe Mottola (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 giugno 1991)
(91/C 259/87)**

Oggetto: Vendita di un'azienda agricola statale di proprietà dell'Istituto orientale di Napoli in comune di Battipaglia (Salerno)

L'Istituto orientale di Napoli è proprietario nel comune di Battipaglia (SA) di un'azienda agricola di oltre 750 ettari.

Il complesso, posto in vendita, rappresenta un patrimonio di straordinario valore in un comprensorio agricolo rurale. Il cambio di destinazione ad uso non agricolo stravolgerebbe l'assetto territoriale, ambientale e paesaggistico.

Nell'operazione di vendita si paventano seri rischi di speculazione da parte dei privati.

1. Può la Commissione accertare le cause che spingono l'Istituto orientale alla vendita dell'azienda nonché se sono state adottate procedure corrette e, in caso contrario, intervenire per evitare che l'azienda sia oggetto di una speculazione da parte di privati?
2. Può la Commissione verificare se il ministero della ricerca scientifica, la regione, la provincia o altri enti pubblici hanno prodotto istanza di acquisizione dell'azienda allo scopo di realizzare un «polo di ricerca» nel settore agro-industriale-alimentare per la sperimentazione, la promozione e la commercializzazione dei prodotti agricoli tipici?
3. Può, inoltre, la Commissione accertare se sono rispettate le norme comunitarie in materia di difesa e tutela dello spazio rurale?
4. Non ritiene, infine, di inviare urgentemente suoi funzionari per verificare la correttezza della procedura di vendita?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
(26 luglio 1991)**

La Commissione non ravvisa, nel testo dell'interrogazione, elementi che giustificano la propria competenza riguardo al tema evocato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1268/91**dell'on. Yves Verwaerde (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(14 giugno 1991)**(91/C 259/88)*

Oggetto: Riordinamento dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale

Nell'ambito dell'attuazione del mercato unico europeo, quali azioni intende avviare la Commissione, nei prossimi mesi, nei confronti degli Stati membri, ai fini del riordinamento dei loro monopoli che presentano carattere commerciale di cui al primo comma dell'articolo 37 del trattato CEE?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione***(24 luglio 1991)*

La Commissione osserva innanzitutto che la realizzazione del mercato unico europeo non comporta di per sé obblighi particolari per gli Stati membri che detengono monopoli a carattere commerciale.

Essa vigila comunque a che gli Stati membri rispettino gli obblighi ad essi incombenti ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1. Pertanto ha deciso di avviare le procedure nei confronti di alcuni Stati membri che mantengono diritti esclusivi d'importazione e d'esportazione di elettricità e di gas incompatibili con le disposizioni del trattato. La Commissione ha infatti constatato un sensibile aumento degli scambi intracomunitari di tali prodotti, scambi che si effettuano tuttavia esclusivamente fra i detentori dei diritti esclusivi. Pertanto si riserva il diritto di chiedere l'adozione di misure complementari nei riguardi di altri diritti esclusivi o speciali, qualora siffatte misure risultino necessarie per garantire la libera circolazione di elettricità e di gas nel mercato unico europeo in condizioni di concorrenza non falsate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1297/91**dell'on. Enrico Falqui (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(14 giugno 1991)**(91/C 259/89)*

Oggetto: Conformità all'articolo 92 del trattato CEE dell'operazione di acquisto da parte dell'Ente nazionale idrocarburi della quota azionaria Montedison nella joint-venture Enimont

Considerato che l'articolo 92 del trattato CEE vieta gli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma che, favo-

rendo talune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza,

considerato che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha più volte indicato come aiuto di Stato contrario alla politica di concorrenza CEE il caso per il quale, contestualmente ad una operazione di partecipazione statale, si determini un apporto di capitale in un'impresa privata in circostanze che non risulterebbero accettabili ad un investitore privato operante in normali condizioni di mercato,

considerato infine che la stessa Corte dei conti italiana, incaricata di giudicare la legittimità dell'intera operazione di acquisto, ha affermato nella sua sentenza finale che la scelta operata dall'ENI di fissare il prezzo di ciascuna azione Montedison a 1 650 Lit, prezzo assolutamente non rispondente alla media borsistica del titolo, è stata determinata dall'interesse pubblico di riacquistare il controllo della chimica italiana e non invece da una «valutazione neutrale ed automatica di mercato»,

non ritiene la Commissione di dover esercitare i propri poteri di indagine e di controllo riguardo a tale vicenda in applicazione dell'articolo 92 del trattato CEE?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione***(17 luglio 1991)*

La Commissione era al corrente dello scioglimento della joint-venture ENIMONT, mentre non sapeva, prima dell'inoltro dell'interrogazione in oggetto, dell'esistenza di una pronuncia della Corte dei conti italiana in merito alla legittimità del prezzo fissato per l'acquisto della partecipazione della Montedison da parte dell'ENI (Ente nazionale idrocarburi).

La Commissione ha quindi chiesto alle autorità italiane di inviarle tutte le relative informazioni per valutare questo caso alla luce delle disposizioni relative agli aiuti di Stato contenute negli articoli 92 e 93 del trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1299/91**dell'on. Ian White (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(14 giugno 1991)**(91/C 259/90)*

Oggetto: Controlli di frontiera

Nel primo numero di «On track for Europe», opuscolo pubblicato nell'aprile 1991 dalle ferrovie britanniche, si legge quanto segue: «i nuovi treni internazionali promettono di diventare delle frontiere mobili con funzionari

dell'ufficio immigrazioni che controlleranno i passaporti direttamente a bordo mentre i treni da Parigi e Bruxelles si dirigono verso Londra». La stessa pubblicazione riferisce inoltre che «verrà istituito un posto di controllo ad Ashford, in quanto gli agenti dell'ufficio immigrazioni non hanno tempo a sufficienza per sbrigare a bordo i controlli necessari prima dell'arrivo a destinazione del treno».

La Commissione giudica giuridicamente fondate queste proposte?

In caso affermativo, può specificarne la base giuridica?

Qualora invece la Commissione propenda per l'illegittimità di questi controlli, può motivare giuridicamente la sua posizione?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(30 luglio 1991)

Perché la Comunità costituisca un vero mercato interno e gli scambi funzionino alle condizioni di un mercato interno, occorre realizzare l'abolizione delle frontiere fisiche, cioè di tutti i controlli alle frontiere interne, secondo l'esempio offerto dai mercati nazionali, in cui non esistono ai confini tra le regioni controlli di merci e persone.

Questo risultato deve essere raggiunto obbligatoriamente e non vi sono margini d'interpretazione: nella Comunità devono essere aboliti *tutti* i controlli instaurati in forza di una normativa comunitaria e *tutti* gli altri controlli che gli Stati membri effettuano alle frontiere interne, qualunque sia la loro forma e la loro motivazione.

L'articolo 8A precisa che tale obiettivo vincolante deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1683/91

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 agosto 1991)

(91/C 259/91)

Oggetto: Accesso di terzi alla rete di trasporto

Nella sua comunicazione al Consiglio del 29 settembre 1989 (COM 89)336 def. la Commissione ha annunciato l'instaurazione di un processo di concertazione per esaminare approfonditamente la questione se l'accesso dei terzi alla rete di trasporto debba essere organizzato e in caso affermativo a quali condizioni.

Questa consultazione è stata avviata in seno a due comitati consultivi, ma essa ha considerato solo gli elementi di cui tener conto nel caso di una eventuale decisione di apertura delle reti.

Può la Commissione farci sapere come intenda attualmente proseguire la concertazione sulla questione della fondatezza o meno del principio dell'accesso dei terzi alla rete?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(21 agosto 1991)

L'onorevole parlamentare potrà utilmente riferirsi alla risposta scritta che la Commissione ha dato alla sua interrogazione orale H-699/91 nell'ora delle interrogazioni della sessione di luglio 1991 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-407 (luglio 1991).